



**Provincia
di Milano**

Area sistema produttivo
lavoro welfare
Settore politiche sociali



Ciò che non è vero è vero

Discussione intorno all'alienazione genitoriale



**Provincia
di Milano**

Ciò che non è vero è vero

Discussione intorno all'alienazione genitoriale

Paola Dallanegra, Ilaria Pardini
(a cura di)

“Ma tu non hai minimamente idea
di quanto può far male sapere che la
persona a cui voglio più bene fa male
alla persona a cui voglio più bene.”
(Luca 9 anni)

Area sistema produttivo
lavoro welfare
Settore politiche sociali

Stampato a cura della Provincia di Milano
1° edizione: marzo 2011

Il presente quaderno è stato realizzato nell'ambito delle attività del Coordinamento per i Servizi per il diritto di visita e di relazione della Provincia di Milano, settore Politiche Sociali, in collaborazione con la cooperativa sociale Ghenos.

Il documento è scaricabile dal sito:

http://www.provincia.milano.it/affari_sociali/

banner: **Spazio Neutro**



Settore politiche sociali, *dott. L. Schiavone*

Per info e contatti rivolgersi a:

Paola Dallanegra

Spazio Neutro, tel 02 2630301

p.dallanegra@provincia.milano.it



Coop sociale

Ghenos

Via Montecuccoli 21/A, Milano

Tel 02 4125458

coop.ghenos@libero.it

progetto grafico a cura di: Barbara Forti, *Settore comunicazione*
disegno in copertina: Matteo B.

Indice

Gli autori	pag.	7
Introduzione		9
1 Quando la separazione genera la P.A.S.: un fenomeno in emersione		13
1.1 <i>Genitori e bambini: il profilo dei protagonisti</i>		16
1.2 <i>Le difficoltà degli operatori</i>		18
1.3 <i>Maura, la principessa schiava</i>		19
2 Occuparsi di alienazione genitoriale: i diversi professionisti e il loro punto di osservazione		23
2.1 <i>Difficoltà a collaborare e sinergie</i>		26
3 Favorire l'incontro tra figlio e genitore lontano, bisogno, diritto o accanimento?		29
3.1 <i>Esperti a confronto</i>		32
4 È un "danno" la relazione mancata con il genitore non collocatario?		39
4.1 <i>Il danno, sanzione e sua applicabilità</i>		39
5 Riflessioni e indicazioni operative		45
Conclusioni		53
Appendici		57
Bibliografia		67

I curatori e gli autori

Paola Dallanegra

assistente sociale, responsabile Tavolo Coordinamento Servizi per il Diritto di Visita e di Relazione, Spazio Neutro Provincia di Milano

Ilaria Pardini

psicologa, psicoterapeuta, operatrice Spazio Neutro Milano

Badoni Marta

neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta, membro didatta S.P.I.

Basola Giordano

psicologo, psicoterapeuta, operatore di Spazio Neutro Milano

Bonomi Adriano

psicologo, psicoterapeuta, membro associato S.P.I.

Canziani Maria Cristina

magistrato, sezione famiglia, Tribunale Ordinario Milano

Caroselli Marina

magistrato, Tribunale per i Minori Milano

Cesaro Grazia Ofelia

avvocato foro di Milano, Presidente Camera Minorile Milano

Cosentini Laura

magistrato, giudice tutelare, Tribunale Ordinario Milano

De Rui Laura

avvocato, foro di Milano, Camera Minorile Milano

Frediani Monica

magistrato, Procuratore Tribunale per i Minori Milano

Orofino Paola

neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta membro associato S.P.I.

Tibaldi Daniela

assistente sociale, operatrice di Spazio Neutro Milano

Introduzione

Trasformazioni sociali e culturali in rapido divenire si riflettono sulle famiglie modificando gli assetti relazionali interpersonali, i valori e i significati che le persone attribuiscono agli affetti e ai legami.

I servizi sono osservatori e testimoni in prima linea di questi cambiamenti, di questa fluidità e di questo squilibrio nelle strutture dei legami. Entrano in contatto con le contraddizioni e il disagio che questi mutamenti producono nelle persone più fragili, meno attrezzate ad elaborarli e a metabolizzarli.

In questi ultimi anni è emerso, in modo sempre più consistente, un fenomeno che si è imposto all'attenzione per le caratteristiche di complessità e di scarsissima permeabilità che presenta: coppie nelle quali, durante il percorso di separazione o in quello immediatamente successivo, si genera l'interruzione del legame tra il figlio e il genitore non convivente.

Il bisogno di comprendere, l'interesse verso nuove chiavi di lettura, la necessità di attrezzarsi per proporre interventi efficaci, non appartiene solo all'universo dei servizi nelle sue articolate declinazioni, ma coinvolge altri professionisti e il mondo della giurisdizione.

Intorno a questi nuclei familiari viene progressivamente coinvolto, un consistente numero di professionisti.

Si delinea così un quadro connotato da pluralità di voci, competenze e compiti: più figure operano in relazione ad una medesima situazione, ma non necessariamente hanno la possibilità di comunicare tra loro in merito ai significati alla tempistica dei loro interventi.

Sono figure istituzionali, figure con funzione pubblica, professionisti privati sia dell'area psicosociale sia dell'area giuridica. Ognuna di queste figure è portatrice di linguaggi, codici differenti, depositaria di punti di vista spesso tra loro profondamente diversi, nei contenuti e nelle prospettive originarie.

L'intreccio di mandati ed incarichi a volte sovrapposti, che spesso non sono coordinati tra loro, genera una complessità che rischia di trasformarsi in confusione.

Come in una configurazione "figura/sfondo" quello che emerge come figura è il conflitto pervicace tra adulti, quello che rimane sullo sfondo è il bambino e il significato che hanno per la sua crescita il valore del legame parentale, delle origini personali ed il diritto di ogni individuo a tenere vive le proprie radici psicobiologiche e storiche.

Il presente lavoro nasce all'interno delle attività del Coordinamento degli Spazi Neutri della Provincia di Milano¹, dove si è imposta l'esigenza di definire questi fenomeni, di coglierne il significato, di elaborare strategie di trattamento.

Successivamente si è avvertita la necessità di allargare la riflessione e la discussione coinvolgendo le altre figure professionali implicate.

Il lavoro si è sviluppato attraverso la ricerca e la lettura di testi e documenti e, successivamente, l'ascolto ed il tentativo di integrazione di una grande pluralità di voci e di pareri;

1 Il Coordinamento, nato nel 2004, è il luogo del confronto tra Servizi per il Diritto di Visita e di Relazione, è l'ambito dove vengono individuate e pianificate le diverse attività di supporto al lavoro dei servizi del territorio provinciale. Presso Spazio Neutro di Milano è attivo un centro documentazione che offre consulenza e formazione ad operatori ed Enti, per l'apertura di servizi o per l'avvio di progetti, relativi agli interventi per il mantenimento e la ricostruzione della relazione tra il bambino ed i suoi genitori.

queste voci rappresentano le diverse funzioni professionali ed istituzionali che entrano in campo ogni volta che viene affrontata una vicenda separativa che implica l'alienazione di uno dei due genitori.

Diversi i ruoli e le funzioni, ma anche differenti i linguaggi e i riferimenti teorici e culturali che caratterizzano le diverse professioni. Da una parte la famiglia con i suoi gravosi problemi, dall'altra un squadra di professionisti chiamati ad occuparsene: sono premesse che difficilmente però portano ad un esito positivo, sostanzialmente per due motivi.

Il primo, banale: nessuna squadra se non coordina le proprie azioni risulta efficace nel suo agire; l'altro di ordine più specifico: come vedremo più avanti, un aspetto caratterizzante e ricorrente nelle situazioni di P.A.S.², è quello del continuo allargamento del conflitto ad opera dei due adulti. È come se venisse prodotto una sorta di gorgo all'interno del quale rischiano di essere risucchiati tutti coloro che vi si avvicinano. Come ci ha suggerito la collega Rossella Bianchini, questi conflitti sono contagiosi.

In modo speculare a quello che accade proprio alle coppie di cui ci si occupa, anche all'interno delle équipes di lavoro si generano contagiosamente quei meccanismi proiettivi che spingono a cercare la responsabilità di ciò che non funziona nell'agire altrui e le possibili soluzioni nel cambiamento degli altri.

Imparare ad occuparsi di queste situazioni, quindi, corrisponde a saper riconoscere questo tipo di conflittualità e a neutralizzarne gli aspetti contagiosi.

Una domanda fondamentale ha rappresentato il vero motore di questo lavoro ed è stata posta proprio a tutti gli esperti coinvolti: operare, forzare forse, affinché l'incontro tra figlio e genitore lontano avvenga, costituisce un bisogno, un diritto del figlio o una sorta di accanimento, di preconcetto ideologico?

A partire da saperi ed esperienze differenti, tutte le risposte, hanno evidenziato come gli affetti familiari e le relazioni tra genitori e figli costituiscano quei legami che stanno alla base della strutturazione della personalità degli individui.

Il «nucleo dell'esistenza di ogni nuovo essere è costituito dallo spazio fisico nel quale annidarsi e crescere, ma è anche uno spazio mentale a lui dedicato, attivo e vivo, reticolo di fantasie, cognizioni ed affetti. Al momento della nascita gli adulti conoscono e riconoscono il piccolo individuo come il loro bambino, anche attraverso l'esame dei suoi tratti fisici, attribuendo somiglianze e differenze e cercando evidenze concrete ad un'affiliazione mentale.

Questo processo ha uno scopo: quello di includere questo essere in una appartenenza, in una discendenza rispetto a chi lo ha preceduto e nei confronti di chi verrà, come ulteriore radicamento.

Di questa appartenenza il bambino è bisognoso ed avido, per potersi sentire parte di un mondo che identifica come proprio, alla ricerca di conferme e di rassicurazioni, per percepirsi lui stesso incluso»³.

Nelle situazioni di conflitto insanabile di coppia, la continuità genitoriale viene compromessa e con essa, come più avanti verrà esaminato, anche lo sviluppo della personalità

2 Parental Alienation Syndrome

3 K. Schweizer, I bambini a Spazio Neutro, in *Le radici nel futuro*, Paola Dallanegra (a cura di), Franco Angeli, 2005, Milano.

del figlio, in quanto ciò che viene attuato è un lavoro manipolatorio sulle percezioni del bambino, sui suoi stati d'animo, sul suo pensiero e quindi sull'idea stessa di sé.

La stesura del testo è stata resa possibile grazie alla grande disponibilità dei professionisti individuati che hanno collaborato rilasciando interviste registrate e successivamente trascritte. Ad ogni interlocutore sono state poste le medesime domande, in modo da avere a disposizione immediatamente molteplici pareri circa le singole questioni. Alcuni brani di ogni intervista sono stati così riportati nel testo all'interno di diverse aree tematiche.

Questa scelta, che ha prevalso sull'iniziale ipotesi di riportare le interviste nella loro completezza (senza spezzettarle), ha cercato di perseguire l'obiettivo di costruire, riguardo alle singole questioni, un unico discorso per quanto sfaccettato ed articolato.

In sintesi si è tentato di operare con la stessa logica che in più parti del testo stesso viene indicata come auspicabile per mettere in atto interventi efficaci: lavorare in stretta sinergia, con limpidezza di comunicazione, cercando di prescindere momentaneamente dalle proprie concezioni ed appartenenze, per salvaguardare il raggiungimento di un obiettivo più alto.

Chiediamo quindi scusa ai coautori se nell'elaborazione del testo abbiamo tralasciato qualche aspetto trattato durante le interviste e ai lettori se il testo non si presenta sempre lineare e conseguente nel suo procedere.

Il primo capitolo è costituito da un breve lavoro di ricerca su quanto in letteratura è presente riguardo alla P.A.S. e delinea il profilo dei protagonisti, genitori e figli, descrivendo anche la difficile posizione degli operatori. La storia di Maura, al termine del capitolo, introduce nel vivo della questione.

Il secondo capitolo sviluppa le riflessioni dei diversi esperti (magistrati, avvocati, psicologi, educatori, assistenti sociali) chiamati ad occuparsi di alienazione genitoriale. Evidenzia, inoltre, come la differente funzione svolta e le appartenenze professionali rendano complessa la costruzione di quelle sinergie operative ritenute indispensabili per l'attuazione di interventi efficaci sulle famiglie.

Il terzo capitolo affronta direttamente la domanda chiave già sopra accennata "favorire l'incontro tra figlio e genitore lontano: bisogno, diritto o accanimento?"

Il quarto introduce l'impegnativa tematica del danno non patrimoniale e più propriamente si pone la domanda se la mancata relazione tra un genitore e un figlio, a causa dell'opposizione dell'altro genitore, possa costituirsi o meno come un danno per il figlio stesso e se, conseguentemente, si possa parlare di sanzione.

Infine, nel quinto capitolo, si riportano le intuizioni e le indicazioni fornite dagli esperti circa il come delineare percorsi di trattamento differenti dagli attuali e maggiormente mirati a rimuovere gli ostacoli per la continuazione del rapporto parentale.

In allegato si trovano due appendici: la prima contiene i principali articoli di legge inerenti le questioni trattate, in materia civile e penale; la seconda riporta alcune recenti sentenze riferibili a situazioni di alienazione genitoriale.

Siamo grate ai coautori per la pazienza, la disponibilità e la generosità con cui hanno accolto l'invito a partecipare a questo lungo lavoro. Ogni riflessione ed ogni suggerimento hanno

costituito un concreto aiuto e il ricorrente interessamento circa lo stato di avanzamento del lavoro ci ha sostenuto a perseguire il nostro obiettivo iniziale.

Infine grazie a Elisabetta Nicolazzi per il suo determinante contributo nella raccolta e nella redazione delle interviste, dove la lunga esperienza di assistente sociale nell'area della famiglia ha rappresentato un raro e prezioso valore aggiunto, e grazie a Davide Bottoni per il paziente e metodico lavoro di correzione delle bozze.

Un pensiero di affettuosa gratitudine va ad Irene Lozar, per la sua ineguagliabile disponibilità a fornire come sempre il suo aiuto nell'ennesima avventura che abbiamo intrapreso.

1 ● Quando la separazione genera la P.A.S.: un fenomeno in emersione

La separazione e il divorzio sono ormai universalmente considerati degli eventi che costituiscono, all'interno delle relazioni familiari, uno stato di crisi, intendendo con ciò una fase di passaggio che determina profondi cambiamenti dal punto di vista coniugale, genitoriale, della rete delle famiglie di origine ed anche dei legami di amicizia.

Il complesso compito dei genitori separati è quello di riuscire a riformulare e riorganizzare le relazioni familiari raggiungendo il prima possibile, soprattutto nell'interesse dei figli, un sufficiente livello di cooperazione per salvaguardare la possibilità di continuare a svolgere il ruolo di padre e di madre.

Questo processo di cambiamento, che passa necessariamente attraverso l'elaborazione di un lutto affettivo e la rinuncia ad un progetto di vita un tempo condiviso, è essenziale per compiere ciò che viene definito divorzio psichico.

Tuttavia, spesso, tutto ciò non avviene ed il conflitto, che ha determinato la separazione, si prolunga nel tempo, oltre la conclusione delle procedure giuridiche, esacerbandosi ulteriormente anche attraverso azioni volte a riaprire reiteratamente il contenzioso.

Da una ricognizione effettuata con alcuni servizi per la famiglia e la tutela dei minori e diversi servizi per il diritto di visita e di relazione, circa quanto sta accadendo alle coppie ed alle famiglie che affrontano un processo di separazione/divorzio, sono emerse delle significative considerazioni che evidenziano importanti mutamenti nelle posizioni della coppia e della famiglia rispetto ad alcuni anni or sono. In particolare sono stati individuati alcuni elementi peculiari e ricorrenti che proviamo a descrivere.

Accade frequentemente che le coppie in difficoltà si "autosegnalino" ai servizi, portando principalmente problemi di natura giuridica o logistica inerenti la separazione, omettendo altri tipi di difficoltà.

Si è osservato che quanto detto sopra ha una correlazione con il modo in cui la coppia in separazione struttura le proprie dinamiche. Sempre più spesso, infatti, la posizione del figlio, già nel primo contatto con i servizi, si rivela "graniticamente" definita: il figlio manifesta una totale ed apparentemente inattaccabile adesione al genitore con il quale il vive.

Si constata, inoltre, che il figlio è già entrato a far parte strumentalmente del conflitto in essere tra i due genitori, subendo la pesante conseguenza di essere manipolato ai fini della "vittoria" di uno sull'altro.

Questi figli sono sovente al corrente, fin nei più piccoli dettagli, delle vicende giudiziali e legali che coinvolgono i genitori; vengono messi a conoscenza di ogni tappa e di ogni passaggio inerenti le decisioni da assumere e pesantemente chiamati a prendere posizione per l'uno o per l'altro dei genitori. Sovente in queste coppie vi è un solo figlio.

Gli operatori verificano e riportano che in queste condizioni il figlio non viene più riconosciuto in quanto persona portatrice di specifici bisogni e diritti, ai quali i genitori dovrebbero dare ascolto e risposta.

In queste coppie si riscontrano quasi sempre posizioni dicotomiche e rigide polarizzazioni: per uno dei due componenti non è successo "niente" e costui appare incapace di spiegarsi

che cosa ad un certo punto abbia provocato un deterioramento dei rapporti tale da portare alla separazione; per l'altro, invece, è accaduto "di tutto", minacce, percosse, abusi, ecc. L'impressione che gli operatori riportano del contatto con queste persone è quella di avere a che fare con individui apparentemente "normali", con un buon inserimento sociale, una soddisfacente rete amicale, una discreta cultura, un lavoro spesso appagante. Tuttavia, man mano che il contatto prosegue, emerge un'area di "non senso", inavvicinabile e inattaccabile, una sorta di "buco nero".

In queste coppie, le madri (più spesso coalizzate con il figlio), appaiono persone molto determinate, forti e potenti, a volte caratterialmente supponenti, con la tendenza a indurre l'operatore a percepirsi come inadeguato, incapace di pensare ed agire. Sono donne che ingaggiano nella relazione con lui una vera e propria sfida: "chi è il più potente fra noi?" Inoltre si rilevano alcuni altri aspetti peculiari, quali una certa assenza di autocritica, una eccessiva rigidità, qualche volta tratti di tipo maniacale e, verso i figli, una massiccia presenza di istanze protettive, un profondo bisogno di risarcimento personale, che viene perseguito attraverso il bambino.

Anche rispetto alla genitorialità si riscontrano elementi ricorrenti, che in parte emergono dalle riflessioni degli operatori ed in parte dalla letteratura. Dal racconto della storia precedente alla rottura della coppia coniugale emerge come all'interno di queste famiglie siano presenti alcuni aspetti disfunzionali: i ruoli genitore/figlio paiono confusi e risulta, inoltre, assai indebolito il sistema delle regole che determinano i limiti ed i confini delle relazioni e dei comportamenti. In nome della "felicità" del figlio pare esservi una rinuncia a tutti gli aspetti normativi necessari alla crescita.

Le problematiche riguardanti la difficoltà di relazione tra bambini e genitori lontani si instaurano, quindi, precedentemente all'arrivo di queste situazioni ai Servizi.

Spesso, infatti, emerge dai racconti dei due genitori che la coppia, già dal suo primo formarsi, risultava poggiata su deboli motivazioni, e priva di una solida progettualità: talvolta risulta evidente che le difficoltà del processo di separazione derivano dall'assenza di una dimensione di coppia, che quelle due persone non hanno mai saputo o potuto costruire.

A partire da queste prime considerazioni, un ulteriore lavoro di approfondimento ha portato ad individuare, nelle caratteristiche sopra descritte, molti elementi che identificano quella che alcuni autori hanno definito come Sindrome di Alienazione Genitoriale.

Innanzitutto appaiono necessari alcuni chiarimenti terminologici.

Il termine "sindrome" venne introdotto da Ippocrate per indicare un complesso di sintomi, ciascuno dei quali non esprime un particolare significato ma, unitamente agli altri, rinvia ad un quadro clinico riconoscibile. Il termine viene in particolare utilizzato in ambito psichiatrico, dove la relazione che dal sintomo rinvia alla causa non è così direttamente evidente come in ambito somatico. Infatti nelle malattie psichiche tutto ciò che si manifesta sintomatologicamente non è direttamente riconducibile ad una causa, ma tutt'al più a delle condizioni di insorgenza.

Il concetto di "alienazione", rimanda ad un processo in cui il soggetto diventa estraneo a sé o a parti di sé. Il termine, di origine filosofica, viene in genere utilizzato come sinonimo di follia ed in questa accezione ricorre nella psicologia forense.⁴ La P.A.S. (Parental Alienation

4 c.f.r. Galimberti U., *Psicologia*, Le Garzantine, Garzanti, Torino, 1999

Syndrome) è stata ampiamente studiata e descritta negli Stati Uniti da R. Gardner già dai primi anni ottanta, ma solo recentemente è entrata nel novero della psicologia italiana.

La definizione originaria che ne dà Gardner⁵, nel 1985, è la seguente:

«La Sindrome di Alienazione Genitoriale è un disturbo che insorge generalmente nel contesto delle controversie per la custodia dei figli.

La sua manifestazione principale è la campagna di denigrazione rivolta contro un genitore, una campagna che non ha giustificazioni. Essa è il risultato della combinazione di una programmazione (lavaggio del cervello) effettuata da un genitore indottrinante e del contributo offerto dal bambino in proprio, alla denigrazione del genitore bersaglio. In presenza di reali abusi o trascuratezza dei genitori, l'ostilità del bambino può essere giustificata e, di conseguenza, la Sindrome di Alienazione Genitoriale come spiegazione dell'ostilità del bambino, non può essere applicata».

Colliva riporta la necessità che, per definire la sintomatologia della P.A.S., si debba definire prima che cosa non è la P.A.S.: « non è l'alienazione genitoriale prodotta da una “realtà reale” di mancanze, trascuratezze o violenze del genitore alienato.

La P.A.S. non è una patologia del genitore alienante, ma una patologia instillata nel bambino.

La P.A.S. non è sinonimo di accuse per violenze o abusi rivolte ad un genitore⁶».

Richard Gardner, nel 1992, afferma che la P.A.S. è caratterizzata da otto sintomi primari espressi dai figli come prodotto di un'azione condotta da parte del genitore affidatario, sintomi ripresi poi da tutta la letteratura inerente la sindrome stessa:

- **La campagna di denigrazione.** In una situazione normale ciascun genitore non permette al bambino di esibire mancanza di rispetto e diffamare l'altro. Nella P.A.S., invece, il genitore programmatore non mette in discussione la mancanza di rispetto, ma può addirittura favorirla.
- **La razionalizzazione debole.** L'astio espresso dal bambino nei confronti del genitore non affidatario è razionalizzato con motivazioni illogiche, insensate o anche solamente superficiali; ad esempio: “non voglio vedere mio padre/madre perché mi manda a letto presto”.
- **La mancanza di ambivalenza.** Il genitore rifiutato è descritto dal bambino come “tutto negativo” ed il genitore amato come “tutto positivo”.
- Il fenomeno del “pensatore indipendente”. La determinazione del bambino ad affermare di aver elaborato da solo i termini della campagna di denigrazione, senza influenza del genitore programmatore.
- **L'appoggio automatico al genitore alienante.** La presa di posizione del bambino sempre e solo a favore del genitore affidatario (collocatario), in qualsiasi conflitto venga a determinarsi.
- **L'assenza di senso di colpa.** Tutte le espressioni di disprezzo nei confronti del genitore escluso avvengono senza sentimenti di colpa nel bambino.
- **Gli scenari presi a prestito.** Sono affermazioni del bambino che non possono ragionevolmente venire da lui direttamente; ad esempio: uso di parole o situazioni che non

5 c.f.r. Garder R., The Empowerment of Children in the Development of Parental Alienation Syndrome, in American Journal of Forensic Psychology, 2002

6 Colliva L., Gli aspetti patologici nella separazione conflittuale, 2005, www.aipg.com,

sono normalmente conosciute da un bambino di quell'età, nel descrivere le colpe del genitore escluso.

- **L'estensione dell'ostilità alla famiglia allargata ed agli amici del genitore alienato.** Coinvolge nell'alienazione la famiglia, gli amici e le nuove relazioni affettive (la nuova compagna o il nuovo compagno) del genitore rifiutato.

Successivamente Gardner formula quattro considerazioni diagnostiche differenziali aggiuntive (additional differential diagnostic considerations):

- la difficoltà di transizione nei periodi di visita presso il genitore non affidatario;
- il comportamento del minore durante le "visitations", (il periodo di permanenza presso il genitore non affidatario);
- il legame del minore con il genitore alienante;
- il legame del minore con il genitore alienato, riferita al periodo precedente il processo di alienazione e, quindi, prima della fase di separazione giudiziale.

1 • 1 Genitori e bambini: il profilo dei protagonisti

Al fine di inquadrare e chiarire ulteriormente il fenomeno di cui ci vogliamo occupare, si ritiene utile delineare meglio alcune caratteristiche di cui risultano portatori le madri, i padri e i bambini vittime della P.A.S. Tali caratteristiche, preesistenti è ovvio, rappresentano infatti dei fattori facilitanti l'emersione della sindrome stessa.

Diviene con più facilità genitore "bersaglio", colui al quale viene attribuita maggiormente la causa del fallimento matrimoniale o della coppia, soprattutto se vi è stato un evento di infedeltà coniugale e/o se dopo la separazione detto genitore ha avviato una nuova relazione sentimentale.

Occorre tuttavia aggiungere che le caratteristiche personologiche di questo genitore facilitano in qualche misura il suo divenire "bersaglio", in quanto, in molti casi si tratta di una persona che non aveva in precedenza costruito con il figlio un legame emotivo, affettivo e di quotidianità e che pertanto con più facilità viene percepito dallo stesso come "lontano", meno necessario, più emotivamente indifferente.

Si tratta dunque di persone che già durante la relazione coniugale avevano rivestito un ruolo nella coppia piuttosto passivo e sottomesso, delegando la gestione dell'intero menage familiare all'altro coniuge⁷.

Quando sono gli uomini a promuovere azioni di programmazione, utilizzano modalità forti, quali la sottrazione del bambino o veri e propri tentativi di rapimento. Le madri, invece, utilizzano maggiormente la manipolazione psicologica, che avviene quotidianamente goccia a goccia, ricorrendo frequentemente a false accuse di violenza o di abusi.

Nella stragrande maggioranza dei casi il genitore escluso è il padre.

Marta Badoni: «Il fenomeno della alienazione colpisce maggiormente i padri in quanto, di fatto, conoscono meno i propri figli e presentano nello stesso tempo delle significative incapacità emotive.

In generale si può dire che i padri sono sempre meno capaci di fare i padri, mentre le madri si presentano sempre più incerte sulle loro capacità materne, cosicché il figlio rappresenta

⁷ Underwager, R., & Wakefield, H. (1990). *The Real World of Child Interrogations*. Springfield, Illinois

colui che dimostra e conferma la loro competenza materna. Tuttavia solo tenendo il figlio sotto totale controllo questi potrà adempiere al “compito” assegnatogli.

Queste donne, al di là delle apparenze, sono profondamente sole e si sentono fortemente minacciate dal punto di vista identitario: perdere il figlio rappresenta una vera e propria minaccia alla loro identità.

Il problema, dunque, non è rappresentato unicamente dalla mancanza di frequentazione del padre, ma è anche ciò che fa la madre della “non visita”» (*Marta Badoni*)⁸.

Laura Cosentini: «Quando a subire l’alienazione sono le madri, su azione dei padri, la situazione si presenta particolarmente violenta, il contrasto ancora più acceso, l’atteggiamento di questi ultimi irrimediabile. Infatti quando è il padre ad essere l’affidatario e/o il collocatario del bambino, significa che un’ autorità gli ha riconosciuto questo ruolo e a ciò sottende, a suo modo di vedere, il fatto che la madre sia inadeguata: questo lo fa sentire particolarmente potente» (*Laura Cosentini*).

Il genitore programmatore, ad una prima e più superficiale disanima, può apparire come normalmente adeguato o anche più che adeguato: è un padre o una madre accudente, che segue il proprio figlio nelle sue attività sociali, attento alla sua salute e alla sua crescita, ha una vita sociale propria.

Tuttavia quando uno degli operatori coinvolti nel caso, sia esso un operatore sociale o un clinico, cerca di “entrare” un po’ più in profondità negli aspetti di vita e soprattutto di storia personale di questi soggetti, spesso si trova dinnanzi un muro.

Però diversamente da quanto spesso accade quando si lavora con genitori, in questi casi non si tratta di un semplice muro difensivo, come quello che viene comprensibilmente elevato quando un estraneo, non richiesto, vuole entrare nel nostro mondo più intimo.

Bensì si tratta di qualcosa di profondamente diverso: questo è un muro che non può essere in alcun modo incrinato, che è parte integrante della persona che ci sta di fronte, che non è stato “costruito” ad hoc per affrontare una situazione difficile, ma che è cresciuto, nel corso di lunghi anni e probabilmente grandi sofferenze, insieme alla persona stessa, tanto da essere con lei divenuto un tutt’uno.

Altre volte non si tratta di un muro, ma di una sorta di resistenza passiva, che si manifesta attraverso la banalizzazione o una rappresentazione di sé, della propria storia e dei propri figli, connotata da appiattimento e grigiore: “tutto è normale”.

Anche la relazione, precedente la separazione, tra il figlio e il genitore alienato viene descritta come una relazione normale. Solo successivamente alla separazione il figlio avrebbe assunto come proprio il punto di vista del genitore con cui vive, opponendosi con grande determinazione e senza apparente ambivalenza al genitore lontano.

Si tratta più frequentemente di ragazzini tra i sette e i quattordici anni. Infatti la possibilità di essere suggestionato è direttamente influenzata anche dall’età: in linea generale si può affermare che un bambino molto piccolo, sino circa ai due anni, è poco suggestionabile.

Diversamente in un ragazzo adolescente, di quindici o sedici anni, l’insorgere di critiche ed accuse apparentemente ingiustificate contro il genitore bersaglio è sempre meno frutto della sola manipolazione genitoriale.

8 n.d.r. da questo punto in poi i contributi forniti dai professionisti intervistati verranno indicati con il nome e cognome dell’autore, sia all’inizio del capoverso, sia al termine dei brani riportati.

Questi bambini «elencano le proprie critiche e la propria avversione anche in presenza di entrambi i genitori con modalità ripetitive, sovente utilizzando le stesse parole utilizzate dal genitore preferito per descrivere le trasgressioni e i difetti del genitore alienato. Il loro linguaggio appare quasi sempre piuttosto pomposo e la scelta dei termini molto ricercata quasi da adulti. I bambini più piccoli non hanno ancora acquisito capacità cognitive sufficienti per essere buoni alleati e sono meno affidabili sebbene a livello empatico possano dimostrarsi più vicini al genitore che si occupa di loro»⁹.

Altre specifiche caratteristiche dei figli alienati possono essere rappresentate da tratti di personalità dipendente, da una significativa somiglianza, in termini caratteriali e di personalità, con il genitore definito in letteratura “programmatore”, da egocentrismo e da una bassa autostima e assertività.

1.2 Le difficoltà degli operatori

Quando un operatore dei servizi di base, dei servizi per il diritto di visita e di relazione o dei servizi di tutela, si trova a ricevere dal Tribunale il mandato di organizzare incontri tra un genitore ed un figlio, al di là dei riferimenti deontologici cui ognuno, ci si auspica, faccia riferimento, spesso accade che egli vada a ricercare nel decreto, nell’ordinanza, quegli indicatori che gli fanno aprioristicamente individuare la possibilità di successo o di insuccesso del proprio intervento.

Non si tratta della ricerca di motivazioni per non investire positivamente nel proprio lavoro; si tratta invece della ricerca di quelle indicazioni che ogni operatore, che abbia accumulato un po’ di esperienza rintracci, al fine di riuscire ad utilizzare ed investire al meglio le risorse, proprie e di contesto, spesso scarse, cui può accedere per la riuscita dell’intervento stesso.

Dagli scambi avvenuti tra operatori per la realizzazione di questo quaderno, si è potuto rilevare come le situazioni qui in esame, chiamino l’operatore a mettere a dura prova la propria intima fiducia nella possibilità dell’essere umano di evolversi positivamente, accogliendo e integrando cambiamenti e crisi nella propria vita.

Vi sono infatti casi in cui l’unica spinta dei soggetti in campo sembra essere quella del “mors tua vita mea”, ossia in altre parole: solo dalla tua morte (metaforica o anche fisica nella peggiore delle ipotesi) potrà derivare per me e per quel figlio, che rappresenta la mia “protesi” vitale, una possibilità di vita.

Un operatore “esperto” sa bene che in queste situazioni il suo lavoro sarà profondamente ostacolato, la sua professionalità minata ed attaccata, la sua capacità di pensiero e di riflessione sottoposte a durissime prove.

Il genitore collocatario e la sua famiglia, alcuni degli amici e conoscenti, a volte l’avvocato, diventeranno presto parte integrante del “campo” in cui l’operatore è chiamato ad intervenire.

Sul versante opposto si costituisce un analogo schieramento che produce speculari pressioni. Infatti un aspetto caratterizzante e ricorrente nelle situazioni di P.A.S., è quello del continuo allargamento del conflitto ad opera dei due adulti: è come se venisse prodotto una sorta di

9 G. Giordano, R. Patocchi, G. Dimitri, La sindrome di alienazione genitoriale, in *Psycomedia*, 2005

gorgo all'interno del quale vengono risucchiati tutti coloro che vi si avvicinano.

La polarizzazione delle posizioni è tale da influire così pesantemente sulle capacità di pensiero e di intervento che, in maniera più o meno consapevole, anche professionisti esperti finiscono per rischiare di assumere posizioni carenti dal punto di vista critico.

Chiunque cercasse di introdurre elementi di incertezza o di dubbio, a fronte di posizioni granitiche, subirebbe un immediato attacco mirato o a ricondurlo all'interno della logica "o con me o contro di me", o all'espulsione totale.

1 • 3 Maura: la principessa schiava • di Giordano Basola

Maura ha sette anni quando giunge a Spazio Neutro per incontrare il padre su mandato del Tribunale Ordinario. Il provvedimento si è reso necessario a causa delle dinamiche che hanno per lungo tempo caratterizzato il processo di separazione tra i suoi genitori, incapaci di tutelare la bambina dal coinvolgimento in un clima aspramente conflittuale.

L'accanito e spietato screditamento reciproco aveva tuttavia segnato il rapporto di coppia fin dalla nascita di Maura, cresciuta in un ambiente primario, già all'epoca, occupato dal conflitto coniugale, lasciando la bambina, sotto le spoglie di un atteggiamento esuberante e dispettoso, con un profondo senso di vuoto e solitudine.

Quando la incontro per la prima volta Maura è una bimba graziosa, molto curata nell'aspetto e, soprattutto, nell'abbigliamento, a tinte pastello, perfettamente e sobriamente abbinata. Dalla fascia per i capelli alle scarpine, nessun dettaglio pare essere stato lasciato al caso. Allo stesso modo non c'è spazio per alcuna esitazione nel suo avventurarsi risoluto in un ambiente estraneo, né alcun imbarazzo nel presentarsi educato e composto. La madre, che l'ha accompagnata, osserva silente e passiva.

Appena entrata nella stanza, Maura comincia a disegnare alla lavagna non prima di aver segnalato, in modo aristocratico, l'assenza di gessetti puliti ed integri.

Nel disegno raffigura una brillante stella cadente o, come preferisce chiamarla Maura, una "stella morta".

Successivamente Maura assume le parti di un'insegnante severa e autoritaria che impartisce compiti, detta regole e commina punizioni ad un immaginario pubblico di alunni. Per diversi minuti è impossibile stabilire un contatto con la bambina e far breccia in un copione rigido e stereotipato, fino a quando Maura non accetta la proposta di assisterla nella gestione della classe: l'operatore-assistente dovrà segnare sulla lavagna i nomi di chi viola la regola del silenzio e, successivamente, degli assenti ingiustificati.

Il gioco dell'appello offre così lo spunto di menzionare il nome del padre e prefigurare la possibilità di "ammetterlo alle lezioni", suscitando la reazione sorpresa e contrariata della madre e lasciando così emergere un altro copione fino a quel momento nascosto.

Infatti, di fronte alla pronta disponibilità accordata da Maura, la madre interviene:

"Ma a casa non avevi detto di non volerlo più vedere? Guarda che una volta presa una decisione deve essere quella!"

Maura: *"Non ti preoccupare mamma, vedrai che di fronte ad altre persone il papà dovrà comportarsi in modo diverso"*.

La signora Bianchi, la madre, è una donna sulla quarantina. Già dai colloqui preliminari,

colpisce subito per l'accento distonico delle sue comunicazioni affettate, per i suoi gesti femminili e caricaturali ed il suo aspetto curato che sembrano un grossolano tentativo di ravvivare un'immagine di sé forte e seducente, mal mascherando un'evidenza fragile e dolente.

Nel suo racconto, anch'esso a tinte pastello, raffigura un quadro idilliaco della propria famiglia d'origine e del rapporto con Maura. L'unica nota stonata è rappresentata dall'ex coniuge: un uomo doppio, "mostruoso", una sorta di "Dr Jekyll e Mr Hyde" autore di imprecisate sevizie nei suoi confronti. Malgrado ciò, sorprendentemente, la signora confida in un lieto quanto vago finale. Il signor Colombo, padre di Maura, è un affermato rappresentante "giacca e cravatta", abituato per lavoro a rapportarsi con numerosi clienti. La cordiale e sorridente formalità e il suo atteggiamento minimizzante sembrano tenerlo a distanza da vissuti emotivi di segno diverso che, invece, emergono vividamente nell'interlocutore in un misto di irritazione e rabbia.

È molto sfiduciato circa la possibilità di riavvicinare Maura a causa dell'ostruzionismo della ex moglie, che l'avrebbe plagiata, ridotta ad un "burattino guidato da fili", "caricata come una molla" contro di lui.

Come l'ex moglie, anch'egli si riconosce nel ruolo di vittima, oggetto di una efferata rabbia vicaria che, in passato, l'avrebbe reso destinatario di violenti attacchi verbali da parte di Maura.

Questa rappresentazione è talmente calcificata che è impossibile per il signor Colombo ammettere l'esistenza di sentimenti autentici e originali nella figlia: fosse anche la rabbia connessa alla separazione o ad un ambiente affettivo da sempre occupato a nutrire il conflitto coniugale o, ancora, la comprensibile gelosia per la nuova famiglia che il signor Colombo ha recentemente costituito.

Sebbene il signor Colombo motivi la sua ambivalenza verso l'intervento in Spazio Neutro, argomentando razionalmente il disagio che la bambina avrebbe dovuto affrontare, è evidente come sia, almeno in parte, la sua stessa suscettibilità a dover essere protetta.

Anche in occasione delle visite con il padre, così come avvenuto durante l'incontro conoscitivo con l'operatore, Maura occupa il centro della scena, assumendo un ruolo direttivo e autoritario, confinando i presenti nella posizione di passivi spettatori.

Nessuna iniziativa esterna sembra poter essere tollerata dalla bambina che reagisce sempre con scocciato disappunto ad ogni tentativo di stabilire un contatto più condiviso, ribadendo stizzita la regola del silenzio: "Qui non si viene per parlare: state seduti e zitti!".

Gli incontri si riducono quindi a silenziosi quanto faticosi appostamenti osservando Maura giocare da solista.

Al di fuori di questa sorta di embargo affettivo e relazionale, quando la regola del silenzio viene violata, le parole seguono destini diversi rivelando al contempo la difficoltà di Maura di entrare in contatto con un mondo interno caotico e violento.

Vi sono parole che paiono svuotarsi di significato e di suono nel momento stesso in cui vengono pronunciate: "*Ti voglio bene, papà*", "*Mi manchi*", "*Vorrei vederti tutti i giorni*" sono frasi asteniche, inanimate, prive di calore, incapaci di trovare una risonanza nel loro destinatario così come sembrano improvvisamente orfane del loro autore. Parole come stelle cadenti, o meglio, come stelle morte.

Altre parole – e ve ne sono state molte – si caricano di rabbia e di disprezzo e sono fendenti affilati per il fragile e permaloso narcisismo del padre: Maura lo aggredisce con commenti sprezzanti e denigratori, fino ad arrivare ad oltraggiare, sorridente, la sua impeccabile tenuta “giacca e cravatta” sputandogli contro nell’atrio del Servizio.

Qui le parole, nei toni così come nella forma, rivelano la permeabilità di Maura all’ambiente esterno, la sua devozione alla madre, la confusione tra i propri affetti e fantasie e quelle altrui, la delusione ed il risentimento verso il tradimento di un padre-marito che se n’è andato via.

“Tu sei un bugiardo, non hai mantenuto la promessa di matrimonio che vale nella salute e nella malattia!”

“Ci hai lasciate sole, non abbiamo più un uomo in casa...”

“Oggi è S. Valentino e tu vai a festeggiare con quella carogna!”

“Stupido, la prossima volta vedi di portare regali decenti per il mio compleanno, non sei buono nemmeno a fare questo!”

Di fronte agli attacchi di Maura, il signor Colombo, quando non si defila per mettersi al riparo, invoca una verità storica e processuale, rispondendo simmetricamente e reattivamente alla parte della figlia identificata con la sofferenza e la rabbia materni, innescando così quello che, dall’esterno, pare un violento alterco tra due coniugi.

Non vi è la possibilità per il padre di porsi quale interlocutore in grado di aiutare Maura a differenziare e comprendere i propri sentimenti in favore di una verità affettiva che continua a restare inascoltata.

Ciò avviene nonostante Maura abbia tentato, in alcune occasioni, di superare le maglie della propria antipatia e svincolarsi da un assetto interno che sembra obbligarla a recitare sempre la stessa parte, offrendo così una sorta di legenda di sé.

“Ciò che non è vero, è vero. Non devi perdere tempo a fare conti, devi solo ascoltare quello che dico” dirà una volta al padre mentre gli sottopone per gioco alcuni indovinelli dalla consegna sibillina e dalla soluzione conseguentemente impossibile.

Tuttavia è proprio utilizzando il suo talento drammatico e rappresentativo che Maura sembra offrire un prezioso scorcio del proprio teatro interno.

In due differenti incontri, Maura, dopo aver ingiunto al padre di sedersi e rimanere in silenzio ed aver impiegato gran parte del tempo della visita per l’allestimento di un teatrino, ha messo in scena due spettacoli utilizzando alcune marionette.

Nel primo, da lei intitolato “la principessa schiava”, una giovane principessa viene segregata in una stanza del palazzo e ridotta in servitù dalla propria regina madre.

La principessa attende fiduciosa l’arrivo salvifico del principe-re di cui è segretamente innamorata. Nel frattempo, non dimentica delle proprie origini nobili, esercita il proprio titolo scaricando l’onere della schiavitù sul giullare: “Dovrei essere io l’incaricata e invece incarico te”.

Ancora più significativo per comprendere il difficile confronto con la simultanea presenza di sentimenti di odio e di amore e del rapporto tra i propri oggetti interni, è il racconto fantastico della relazione tra due sorelle gemelle: l’una maligna e dispettosa perennemente intenta ad ordire perfide trame, l’altra buona e dolce preoccupata di prevenire e riparare i danni arrecati dall’alter ego.

Per sottrarsi agli effetti dell'invidia distruttiva della sorella sembra esistere un'unica soluzione: privare di valore i propri oggetti d'amore.

È così che la sorella buona decide di rinnegare dolorosamente il fidanzato al fine di salvarlo dal desiderio omicida della gemella cattiva.

Solo quando quest'ultima, in seguito ad un grave incidente, si confronta con la personale responsabilità per la desertificazione degli affetti e il pensiero terrificante della solitudine, è possibile recuperare e conservare il rapporto con la gemella capace di amare.

Per quanto siano stati spesi numerosi colloqui per tradurre al padre i contenuti di queste comunicazioni, non è stato possibile per il signor Colombo modificare il proprio assetto, cronicamente ispirato ad una lettura persecutoria del comportamento della figlia.

La dolorosa e reiterata esperienza della delusione delle proprie speranze e dei propri bisogni ha, nel tempo, condotto Maura a interrompere le visite con il padre ponendo fine ad un intervento durato quasi tre anni che, nonostante fosse previsto dall'ordinanza un progressivo ampliamento delle condizioni di visita, non ha mai modificato il suo setting iniziale.

Così Maura si congeda dal padre in occasione dell'ultimo incontro, gridando esasperata:
“Devi smetterla di pensare che io parlo per la mamma: io penso con la mia testa!”

2 ● Occuparsi di alienazione genitoriale: i diversi professionisti e il loro punto di osservazione

Nelle ordinanze e nei decreti dell’Autorità Giudiziaria emessi nel corso delle procedure di separazione/divorzio coniugale, particolarmente complesse, vi è spesso la prassi di indicare per gli attori in campo (madre, padre, bambino ed eventuali altri) un percorso psicoterapeutico, una terapia di supporto o ancora di richiedere perizie, consulenze tecniche di ufficio, valutazioni psicodiagnostiche, ecc....

A questo punto entrano in campo tutta una serie di professionisti: assistenti sociali, educatori, professionisti della salute mentale, consulenti del Tribunale, consulenti di parte, ecc....

Le posizioni, i punti di osservazione, le azioni che possono essere messe in atto da questi professionisti, nonché i rapporti, istituzionali e non, che intercorrono tra loro, possono rappresentare delle variabili significative al fine della riuscita degli interventi miranti al ripristino o al mantenimento della relazione tra genitori e figli.

Spesso, infatti, queste figure rappresentano un’occasione, a volte unica, per far posto nella mente delle persone e negli assetti relazionali della famiglia ad un germe di pensiero critico, che possa a sua volta costituire un primo passo verso posizioni meno patologiche.

In un suo intervento del 1996, precedente quindi alle nuove normative sull’affido condiviso, Francesco Montecchi¹⁰ si esprimeva in termini ancora molto attuali e di particolare interesse per noi.

«Una nota critica (ed una speranza) è da rivolgere ai professionisti dell’area psicologica e psichiatrica che lavorano nelle contese legali, i quali, talvolta, colludono con le conflittualità. Ancor più grave è la situazione quando i predetti esaminano i bambini non per dar loro un aiuto, ma per cogliere gli aspetti utilizzabili a favore del proprio cliente.

È questa un’azione scorretta non solo verso gli eventuali consulenti d’ufficio, ma soprattutto verso i minori, di cui si raccolgono le confidenze che poi, adeguatamente ricomposte a fini di parte, ne tradiscono il diritto alla riservatezza.

Un’ampia letteratura sulla diagnosi dell’abuso sessuale intrafamiliare sta contrabbandando questo stile di lavoro addirittura come strumento psicoterapeutico.

È perciò che si auspica una sempre maggiore attenzione da parte dei giudici a non limitare la propria opera a decidere a chi affidare i minori e ad enunciare il regime di visite per il genitore non affidatario, ma invece di porre attenzione a che al minore venga garantita l’assistenza ed il trattamento, laddove si individuano delle situazioni di disagio che debbano dalla fisiologica reattività emotiva, conseguente alla separazione dei genitori, con utilizzazione delle strutture competenti ad accogliere il disagio emotivo del bambino ed aiutare i genitori a determinare un piano di clivaggio tra le loro lotte ed i bisogni evolutivi dei figli. [...]

La sensibilità di alcuni giudici sta rinforzando il successo di questo strumento, ed è auspicabile che professionisti dell’area legale (avvocati e giudici) discriminino od orientino

10 F. Montecchi, primario di neuropsichiatria infantile all’Ospedale del Bambin Gesù di Roma, Atti del convegno organizzato nel gennaio del 1996 presso Palazzo Montecitorio, “Bambini a rischio nelle separazioni conflittuali: l’abuso sul minore”.

le coppie in conflitto, soprattutto quando questo appartiene più all'area delle emozioni che non all'area del diritto, risparmiando ai bambini esperienze di abusi reali o sommersi, operati dai propri genitori »

Anche G. Gullotta si esprime con chiarezza rivolgendosi ai professionisti della salute mentale deputati a valutare queste situazioni.

Secondo l'autore costoro necessitano di una conoscenza approfondita della materia, una specifica competenza professionale ed un aggiornamento continuo sulla letteratura internazionale. «Dovrebbero innanzitutto tener conto del ruolo da loro rivestito nel conflitto genitoriale che, se mal gestito, può portare le parti ad affrontarsi ancora più duramente» (Gullotta,1998) e valutare come primario l'interesse del minore nel caso sospetti la presenza di una P.A.S.

«Il consulente del genitore alienante dovrebbe astenersi dal supportare le sue richieste e invece aiutarlo a comprendere che, continuando a mettere il figlio contro l'altro genitore, non lo sta tutelando ma, al contrario, lo sta danneggiando psicologicamente»¹¹.

Il ruolo degli avvocati, nella loro qualità di professionisti scelti dalla parte e come tali depositari della fiducia del loro cliente, specialmente in queste situazioni può risultare un elemento nodale e facilitante l'abbassarsi del livello del conflitto oppure, al contrario, un ulteriore elemento di complessità.

A tal proposito, nuovamente, si è espresso con una certa crudezza Francesco Montecchi, le sue parole possono costituire in realtà un monito per tutti i professionisti che si accostano a questi problemi: «L'iter processuale, poi, collude con le tendenze della coppia a relazionarsi in termini di giusto/ingiusto, bravo/inefficiente, vittima/carnefice.

A questo proposito è rilevante il ruolo degli avvocati che spesso inaspriscono il conflitto, innescando una escalation simmetrica al di là delle intenzioni dei loro clienti.

Questi, da parte loro, preferiscono illudersi di fare il bene del figlio attraverso la soddisfazione della loro vittoria, piuttosto che aiutarli in termini medici e psicologici, poiché un cambiamento del figlio li costringerebbe a rinunciare al suo uso e al suo possesso e li solleciterebbe a guardarsi dentro e a chiedersi cosa è sotteso a certe ostinate iniziative intraprese in nome del bene dei figli»¹².

In modo complementare a questa posizione si è espressa **Laura Cosentini**: «Vi sono avvocati molto competenti ed attenti, bravi, che rappresentano un vero supporto per la soluzione di situazioni conflittuali complesse.

Si tratta di quei professionisti che riescono a far comprendere ai loro clienti che, se ci si ritrova davanti ad un Giudice per litigare in merito ai figli, significa che non vi potrà mai essere un vincente o un perdente tra i contendenti.

L'avvocato, proprio in quanto agisce "a favore" del suo cliente, può esercitare su di lui un potere di convincimento che il Giudice stesso non potrà mai raggiungere.

Nel momento in cui l'avvocato riesce a far comprendere al proprio cliente che è importante per il suo bambino avere rapporti anche con l'altro genitore, aiuta concretamente anche il proprio cliente.

Purtroppo non sempre i genitori comprendono ed accettano questo, offuscati da sentimenti

11 Gullotta G., Il bambino nella separazione dei genitori, in Quaderni Pianeta Infanzia n°4, 1998.

12 F. Montecchi, ibidem

di rabbia che sovrastano anche l'affetto che provano per il figlio » (*Laura Cosentini*).

Monica Frediani, riguardo al ruolo degli avvocati, si esprime in questo modo: « Quando il giudice si trova di fronte interlocutori, parti e difensori, disposti ad avviare un esame critico delle proprie posizioni è sicuramente facilitato nella trattazione delle questioni controverse e nella stessa decisione della causa e questo non certo perché il giudice desidera essere assecondato ma al contrario, perché ritiene importante stimolare un reale confronto.

Il ruolo dell'avvocato è importantissimo per non inasprire la lite, per sedare i toni, per aiutare la parte a comprendere i termini tecnico - giuridici della controversia e le posizioni della controparte; nella materia del diritto di famiglia, infatti, l'intervento giudiziario è prevalentemente diretto alla ricerca di equilibri e soluzioni destinate ad operare nel futuro, perché devono essere determinati i futuri assetti di tutte le parti coinvolte nel conflitto.

Se l'avvocato è troppo orientato verso scelte rigidamente difensive, senza aperture, tutto diventa più difficile.

Anche nel rapporto tra l'avvocato ed il cliente è importante che l'avvocato svolga una funzione di interprete delle aspettative delle parti nell'ottica del giudizio, spiegando l'iter processuale ed i ruoli a ciascuno assegnati, senza esasperare la litigiosità.

Ci sono avvocati specializzati in diritto della famiglia e diritto minorile e questo, generalmente, consente di realizzare un reale confronto.

In questa materia è fondamentale per l'avvocato, come per tutti gli altri "attori", una specializzazione per meglio difendere il cliente e aiutarlo a trovare una soluzione che non sia del tutto sgradita all'altra parte ed in qualche misura conciliabile con il suo punto di vista.

Ad esempio il difensore può fornire un apprezzabile contributo nel ricercare una dialettica costruttiva nella personale comparizione delle parti avanti al giudice, momento determinante per stimolare dalle stesse riflessioni e per chiarire gli ambiti e le modalità di intervento dell'autorità giudiziaria » (*Monica Frediani*).

Guglielmo Gullotta si esprime in merito come segue: « Quanto al ruolo dell'avvocato o dell'eventuale tutore del minore, se è vero che questi deve tutelare gli interessi del proprio cliente, altrettanto vero è che quelli del genitore alienante e del minore alienato non corrispondono a quelli da loro espressi: il difensore dovrebbe astenersi dal colludere con il proprio assistito e cercare di persuadere il genitore alienante a mettere fine al comportamento patologico con il figlio, fino a rinunciare al mandato nel caso in cui il cliente non comprenda la situazione.

A sua volta, l'eventuale tutore del minore dovrebbe adoperarsi allo scopo di mettere fine al processo di alienazione, il che prevede innanzitutto l'allontanamento immediato dal genitore alienante pur se il minore affermi di volere stare a tutti i costi con lui.

Tra i professionisti della salute mentale, merita una specifica trattazione il ruolo dello psicoterapeuta dei figli, che può diventare parte del sistema che alimenta la P.A.S., in particolare quando le uniche persone con cui effettua i colloqui sono il genitore alienante ed il figlio. Questa situazione si realizza purtroppo di frequente, in quanto il genitore che sceglie lo psicoterapeuta per il figlio, lo accompagna per la seduta e si fa carico del pagamento, è nella posizione di poter influenzare lo psicoterapeuta in merito al ruolo che questi adotta, agli obiettivi della terapia ed agli eventuali terzi partecipanti.

Lo psicoterapeuta si trova così a svolgere la terapia sulla base di informazioni parziali o

false, rinforzando l'idea che il bambino debba essere "salvato" dal genitore cattivo, in realtà il bersaglio dell'alienazione genitoriale¹³».

Relativamente ai Consulenti di Parte, **Marta Badoni** sottolinea come talvolta il binomio C.T.P./avvocato di parte, possa rischiare di divenire una sorta di cassa di risonanza.

Inoltre è da segnalare la possibilità che i tecnici che svolgono unicamente perizie, o di parte o d'ufficio, ad un certo punto possano perdere di vista il senso complessivo delle situazioni, diventando una sorta di "professionisti del vincere".

Marta Badoni propone che, al posto del C.T.P., si possa introdurre, in casi particolari, un collegio di professionisti, cosicché il C.T.U. non sia lasciato solo nel fornire indicazioni e valutazioni alla Autorità Giudiziaria.

2 • 1 Difficoltà a collaborare e sinergie

In merito ai rapporti ed alle sinergie tra le diverse figure professionali **Adriano Bonomi** si è espresso in questi termini: «In queste situazioni un vero e funzionale lavoro sinergico tra tutte le figure in campo è molto difficile e complesso, proprio per la peculiarità di ognuna di esse ed il suo particolare punto di osservazione.

Per quanto riguarda i Giudici talvolta costoro si appellano a dimensioni strettamente giuridiche, che devono necessariamente tener conto del diritto inalienabile del genitore ad avere la possibilità di frequentare il proprio bambino.

Si tratta di un diritto fondamentale come lo è, d'altra parte, anche quello del bambino a coltivare i legami con entrambi i genitori.

Tuttavia spesso si riscontra la difficoltà del lavoro in comune tra i professionisti della salute mentale e quelli della giustizia, in quanto vi è un'area di indeterminazione che si frappone tra gli uni e gli altri: ognuna di queste due parti si pronuncia sino ad un determinato punto, aspettandosi poi che la parola definitiva la ponga l'altra e viceversa.

Il risultato di questo tipo di andamento è che nello spazio di indeterminazione il conflitto venga giocato dai genitori in modo ancor più aperto.

In sintesi, dal punto di vista teorico, è senza dubbio utile mirare ad un lavoro sinergico tra i vari professionisti, purché non si crei l'illusione che il costituire un fronte comune rappresenti la panacea di ogni situazione altamente conflittuale.

Sarebbe infatti errato partire dal presupposto che, se tutti convergessero sull'idea di far fronte comune rispetto al conflitto, pur essendo portatori di punti di vista differenti su altre tematiche, il conflitto avrebbe più possibilità di essere superato.

Tuttavia credo che una delle cose più importanti consista nell'essere sempre tutti pronti a cogliere degli spiragli, che a volte si aprono su fronti che sono diversi da quelli in cui il singolo operatore sta lavorando.

A volte, infatti, si crea un'apertura sul piano psicologico, altre su quello patrimoniale, altre ancora si crea un'apertura generata dalla fatica di portare avanti per tanti anni una dimensione legale conflittuale.

È importante che nel momento in cui una di queste possibilità dovesse venire a crearsi, venga segnalata a tutti coloro che stanno lavorando su quel determinato caso, in modo che

13 G. Gullotta, La sindrome di alienazione genitoriale, in Quaderni Pianeta Infanzia n. 4, Firenze, 1998

possa essere da tutti utilizzata e colta come occasione proficua. È anche vero che spesso vi sono elementi di natura mista, nei quali l'aspetto psicologico individuale, quello genitoriale, quello economico sono talmente mescolati e fusi tra loro da emergere come spiragli in uno dei diversi contesti.

Se affrontati esclusivamente dal punto di vista dal quale emergono, non consentono passi avanti, mentre se rimandati e ricollegati con intelligenza ad altri aspetti del conflitto possono essere utili a sbloccare l'impasse.

È questo il significato che io darei alla sinergia ed alla collaborazione tra servizi e istituzioni diverse. Ciò, è evidente, richiede una regia accorta e puntuale dei diversi interventi.» (*Adriano Bonomi*).

Marina Caroselli: «La Consulenza Tecnica dovrebbe lavorare in accordo col Servizio Sociale, sia relativamente ai tempi che alle modalità, in quanto sovrapporre al lavoro della Consulenza giudizi, valutazioni, colloqui presso il Servizio Sociale o incontri allo Spazio Neutro, potrebbe ingenerare gravi difficoltà nella gestione complessiva del caso.

Altrettanto difficoltosa si configura la situazione qualora i pareri espressi dalla Consulenza, riguardo all'opportunità di realizzare incontri tra genitore e figlio, divergessero con i pareri espressi dai servizi.

In questi casi spetterebbe sempre al Tribunale disporre che sia il consulente a confrontarsi col Servizio Sociale per decidere insieme le modalità più opportune di lavoro, nel rispetto dei bisogni del bambino, avendo cura che non si sovrappongano interventi di accertamento ed incontri genitore-figlio, soprattutto laddove sia in corso anche un procedimento penale.

Accade invece, che vi siano casi in cui un Servizio quale lo Spazio Neutro abbia già in carico un nucleo ed abbia quindi in corso un'osservazione della relazione tra un genitore ed il proprio figlio, senza tuttavia essere al corrente dell'istruttoria penale pendente nei confronti del genitore, possibile abusante.

Lo Spazio Neutro, quindi, non sa se il bambino sia stato ascoltato o meno in merito al presunto abuso o se dovrà essere riascoltato in quanto non è ancora stata fatta una "audizione protetta"; può accadere anche che neppure il Giudice minorile sia informato circa il procedimento penale in corso. Occorrerebbe dunque una comunicazione, anche informale, più frequente tra Procura o Ufficio del Tribunale Ordinario che si occupa delle questioni penali, Spazio Neutro, Tutore o Ente Affidatario e Giudice del Tribunale per i Minorenni. Accade infatti talvolta che il Giudice abbia già delegato nel provvedimento all'Ente Affidatario la regolamentazione delle visite: da parte sua l'Ente Affidatario potrebbe ritenere pregiudizievoli le visite stesse ed avrebbe anche facoltà di modificarne le modalità di realizzazione, tuttavia non lo fa nell'attesa che venga emesso in merito un nuovo Decreto.

Insomma, è veramente solo una questione di comunicazione.

In altri casi accade che il Tribunale non sia al corrente che lo Spazio Neutro è già stato attivato, oppure suppone che le visite si svolgano già da tempo, mentre ciò non è avvenuto in quanto ad esempio i genitori non sono stati disponibili e collaborativi con il Servizio stesso» (*Marina Caroselli*).

Monica Frediani: «Come ho già rilevato, se tutti gli operatori coinvolti fossero ciascuno disposto ad ascoltare l'altro ed a porsi in una posizione di confronto tutte le problematiche potrebbero essere appianate con maggiore facilità. Occorre essere consapevoli che nessuno

parte da una posizione precostituita di ragione e bisogna trovare un punto iniziale di convergenza, condivisibile da tutti, sul quale costruire.

Questo lavoro di confronto e raccordo, che riescono a fare i servizi quando lavorano in èquipe, il Tribunale fa maggiore fatica ad attuarlo.

Si può ricercare in alcune udienze, in occasione della comparizione personale delle parti, ad esempio quando, analizzando le relazioni dei servizi sociali sullo svolgimento dei rapporti di un genitore con i figli, è possibile verificare in che misura quanto viene esposto corrisponda alla realtà portata nell'udienza dagli interessati e si può, quindi, con loro approfondire come si sia arrivati ad un determinato punto, cosa abbia funzionato e cosa no, quali correttivi possano introdursi.

Si riesce in pratica a fare un'analisi partendo dai fatti che sono quelli importanti per costruire ipotesi di lavoro » (*Monica Frediani*).

3 ● Favorire l'incontro tra figlio e genitore lontano: bisogno, diritto o accanimento?

I servizi e gli operatori non possono evitare di porsi un quesito fondamentale su diversi piani, quello etico, quello professionale e quello tecnico, quesito imprescindibile rispetto alla responsabilità personale: ha senso “accanirsi” per la realizzazione dell'incontro nei casi in cui il bambino si rifiuti categoricamente di parteciparvi, pur non essendosi riscontrato né a livello peritale, né a livello giuridico, alcun elemento di pregiudizio per il minore?

È questa una domanda cardine che gli operatori ed i professionisti coinvolti nei percorsi di riavvicinamento tra un genitore lontano ed il proprio figlio, si pongono.

Non esistendo risposte né immediate né scontate, data l'estrema complessità ad individuare un orientamento profondamente convincente, spesso la risultante che ne deriva è un atteggiamento ondivago ed altalenante, che non aiuta né il singolo né l'èquipe degli operatori ad assumere posizioni coerenti e comuni.

Quando i genitori non riescono ad affrontare la crisi personale innescata dalla separazione, crisi che va ad intaccare gli elementi più profondi del sé, si chiudono e si rifugiano in un percorso che induce a definire negativamente l'altro, considerandolo “inidoneo” anche nel ruolo genitoriale. In particolari configurazioni personali e relazionali, questo quadro può svilupparsi in una azione manipolatoria e nella richiesta formulata, in modo più o meno esplicito, che anche il figlio contribuisca scegliendo la madre o il padre come unico genitore possibile.

Ci si trova dunque «di fronte ad una condizione di psicopatologia personale e familiare [...] che, a causa della sua gravità, ha dovuto trovare abnormi vie di sfogo per padroneggiare gli elevatissimi livelli di angoscia, e così l'alienazione genitoriale rappresenta l'ultimo disperato agito nei confronti di una relazione triangolare (madre, padre, figlio) intollerabile, a tal punto da mettere in atto meccanismi espulsivi violenti concreti e pericolosi, per riuscire a regredire in una più antica e rassicurante relazione duale» (Villa 2006)¹⁴.

In questi casi dunque si è in presenza di una relazione strettissima tra madre e figlio, o con minor frequenza tra padre e figlio, una relazione esclusiva ed escludente dove non c'è spazio per un “terzo”.

Racamier indica tre “dogmi” che presiedono, a suo avviso, al funzionamento delle famiglie dei giovani psicotici di cui si è a lungo occupato:

- insieme ci bastiamo e non abbiamo bisogno di nessuno,
- insieme ed uniti trionferemo su tutto,
- se mi lasci, io muoio¹⁵.

Tali dogmi appaiono totalmente applicabili anche alla P.A.S.

In questi casi dunque, il problema non è tanto la possibilità di accesso al genitore lontano, ma la genesi, le motivazioni ed il contesto in cui prende forma l'impossibilità dell'incontro.

Parliamo quindi, ed è opportuno sottolinearlo nuovamente, di quelle situazioni dove, senza

14 c.f.r. Francesco Villa, La sindrome di alienazione genitoriale, cerniera tra legami incestuali e rapporti incestuosi, in *Minori e Giustizia*, n.2/2006

15 P.C. Racamier, *Il genio delle origini*, Cortina, Milano, 1993

dubbio, il rifiuto non rappresenta un sintomo legato ad eventi realmente accaduti, afferibili all'area dell'incuria del maltrattamento o dell'abuso, fisico o psicologico.

Per rispondere alla domanda iniziale è dunque assolutamente necessario riuscire ad analizzare il più compiutamente possibile, almeno in termini teorici generali, i pro e i contro, visualizzare le possibili conseguenze sul bambino dell'intraprendere una strada piuttosto che un'altra.

La vera domanda, allora, è: quali sono gli effetti sullo sviluppo evolutivo del bambino conseguenti all'interruzione completa dei contatti con il genitore non collocatario, come conseguenza dell'istaurarsi di un legame esclusivo ed escludente, con il genitore convivente?

Ancora Montecchi si esprime con chiarezza al riguardo: «Quando un bambino è costretto a negare uno dei due genitori ed a rinunciare ad esso, non rinuncia solo alla persona fisicamente percepibile, ma anche alla attivazione della immagine interna corrispondente a quella persona. Se il minore mette in atto meccanismi difensivi meno distruttivi (di quelli ora accennati di scissione e negazione) per la sua personalità, il rifiuto-perdita di un genitore viene percepito come abbandono da parte di questo, colpevole di non essere sufficientemente forte da non farsi escludere.

All'introduzione di un vissuto di abbandono, corrisponde l'ansia di essere trascurato anche dall'altro genitore; si innesca, cioè una catena in cui non si possono stabilire rapporti affettivamente importanti perché il minore si convince che poi verrà comunque lasciato a se stesso.

Una ricerca sui vissuti dei bambini che rifiutavano l'incontro con il genitore non affidatario -spesso il padre- ha riscontrato che gli atteggiamenti sopra descritti non erano dovuti alle caratteristiche personali, ma al senso di mancanza di appoggio in esso ed al timore di perdere l'appoggio del genitore affidatario.

Questi sono bambini in cui viene distrutta l'immagine di un genitore, ma in cui anche l'immagine del genitore scelto ne risulta immancabilmente danneggiata. Per il minore non è possibile crescere bene, avendo dentro se stesso l'immagine materna o paterna svalutata, disprezzata, eliminata o negata¹⁶».

È evidente che l'ipotesi che stiamo percorrendo sia quella che il pericolo che corre il minore cui venga impedito, attraverso le modalità descritte di avere contatto, frequentare, conoscere, il "genitore lontano", è tale da mettere in gioco il suo futuro equilibrio dal punto di vista psichico. Tuttavia, spesso, gli operatori dei servizi si trovano a dover recepire ed attuare delle decisioni che non rendono nei fatti possibile la realizzazione del riavvicinamento tra un genitore lontano ed il figlio.

Laddove le indagini peritali, le analisi delle C.T.U., le stesse considerazioni dei servizi e infine le conclusioni dei Giudici rilevano uno stato di "relazione esclusiva ed escludente", manipolatoria e di tipo monopolistico tra genitore e figlio, spesso nessuno dei chiamati in causa si sente ragionevolmente in grado di decidere, se non per il cosiddetto "male minore".

Tuttavia in questa sede, in modo ovviamente provocatorio, vogliamo provare ad indagare se il male minore non possa essere costituito da una decisa separazione, piuttosto che il finire, nonostante i tentativi, per perpetrare l'accondiscendenza verso un legame patologico

16 F. Montecchi, *ibidem*.

e patogeno, come sopra descritto, con le conseguenze che ne derivano. Infatti questi bambini in un'età cardine per lo sviluppo del sé e della costruzione identitaria, rimangono per lunghi anni vincolati e intrappolati in una relazione monopolista con uno solo dei due genitori. Questi lo induce ad assumere la propria percezione e i propri vissuti nei confronti dell'altro genitore, conducendolo alla convinzione di essere egli stesso a non volere un contatto e a giudicare il genitore lontano inadeguato o pericoloso.

Una relazione, quindi, tra genitore collocatario e figlio che si fonda su un continuo e persistente processo manipolatorio, impedendo al bambino di "sentire" e prendere contatto con ciò che accade dentro di lui e di sviluppare così nel tempo la capacità di simbolizzarlo e pensarlo. Privati di tale competenza, questi figli rimangono fissati in una fase dello sviluppo connotata dalla scissione netta tra bene e male: tutto il bene è esclusivo dominio del genitore convivente, tutto il male appartiene all'altro.

Ad avallare questa convinzione interviene il fatto che il genitore lontano finisce, molto spesso, per rinunciare ai tentativi di contatto con il figlio, privandolo così di un fondamentale confronto con la realtà, facilitando l'azione manipolatoria del genitore convivente e confermando, nei fatti, la propria presunta inaffidabilità agli occhi del figlio.

Il figlio, a questo punto, si trova di fronte ad un vero e proprio abbandono e la "versione" del genitore convivente viene confermata dalla realtà: il cerchio si chiude.

La questione primaria, quindi, non riguarda l'incontro o l'interruzione dei rapporti bensì la salute, il benessere, la serenità (ove possibile) del minore.

Il sentimento di impotenza degli operatori, degli specialisti, a volte degli avvocati e forse anche dei magistrati, non rivestirebbe particolare importanza se non vi fosse qualcuno, la parte più debole, che porterà sulle proprie spalle, per tutta la vita, le conseguenze date dalla distruzione che uno dei due genitori ha operato sull'altro e le conseguenze di ciò che in termini di potenzialità evolutive avrebbe potuto essere ed invece è andato perduto.

La questione dell'accanimento va rivisitata alla luce di queste considerazioni.

A conclusione e a completamento di queste riflessioni pensiamo possa essere utile riportare alcune considerazioni.

Cigoli, Greco, Resnati, affermano: «La genitorialità è una funzione complessa, alla cui costruzione contribuiscono sia i genitori che il figlio, e costituisce innanzitutto l'assunzione di funzioni mentali, tra cui è essenziale la costruzione di uno spazio mentale per il figlio. Esso, frutto della creazione di coppia, è il luogo in cui possono essere colti bisogni e doni che il figlio porta con sé. La funzione della genitorialità si distende nel tempo lungo diversi registri.

Procreatività e genitorialità: la trascrizione psichica del registro biologico. L'aspetto psicologico più profondo legato alla procreazione si connette al rilancio della generatività tra le generazioni, cioè al riconoscimento di un valore di se stessi, di ciò che ci ha preceduti e di ciò che verrà dopo di noi. Il figlio infatti rimanda al genitore una positiva "immagine di sé" e del suo valore. È da sottolineare che, connessa alla dimensione biologica, c'è la trascrizione di caratteri simili, che in realtà legano i figli non solo ai genitori biologici, ma anche a chi li ha preceduti.

La somiglianza connessa al registro biologico tuttavia non è solo un dato "oggettivo", ma viene immediatamente catturata a livello psicologico e utilizzata come segnale di

appartenenza del bambino alla coppia genitoriale, in particolare al padre, e successivamente al corpo familiare.

La genitorialità come cura: il *patris et matris munus*. Un secondo registro della genitorialità riguarda la funzione accuditiva della coppia genitoriale: la funzione materna relativa all'area simbolica della fiducia e della speranza e la funzione paterna relativa al senso della giustizia e dell'equità, quindi al senso del limite e della legge.

La genitorialità come mediatrice di appartenenza: la storia e i valori familiari. Il terzo registro delle genitorialità riguarda la dimensione storico-simbolica che connette già durante la gravidanza il figlio atteso alla storia familiare e al tessuto vivo di valori e di tradizioni che la famiglia porta con sé. La genitorialità svolge infatti la funzione di connettere il nuovo nato al "corpo familiare", permettendogli di godere della ricchezza e della varietà sinfonica dei caratteri, delle modalità relazionali e delle risorse del sistema familiare. (Nel caso della famiglia separata uno dei problemi centrali è proprio che venga mantenuta al figlio la possibilità di legame con l'intero corpo familiare, cioè con entrambe le "stirpi" cfr. Cigoli 1998)¹⁷»

Infine chiedendoci che tipo di madri e padri potranno essere in futuro questi figli, oggi coinvolti in esperienze di alienazione e di relazioni monopolizzanti, ci è tornata in mente una comunicazione di Katharina Schweizer effettuata in un corso di formazione, relativa a ciò che nel percorso evolutivo di ciascuno di noi va ad influenzare la genitorialità:

- destino delle prime relazioni d'oggetto,
- destino dell'elaborazione della triade con conseguente formazione della differenza di genere e generazione,
- destino del processo adolescenziale di separazione con i propri genitori,
- acquisizione di progettualità e capacità di investimenti duraturi.

3 • 1 Esperti a confronto

In merito alla questione inerente all'opportunità di forzare la ripresa o il mantenimento del contatto tra figlio e genitore lontano sono stati sollecitati ad esprimere il proprio parere i testimoni intervistati. Le loro posizioni sono diversificate e sempre interessanti per l'apporto alla riflessione che producono.

Adriano Bonomi: «Io non credo che si debba forzare eccessivamente per portare un figlio a contatto con un genitore lontano; se costui, infatti, ha perso un significativo contatto con il proprio figlio è anche a causa di una qualche sua personale difficoltà nel trovare una strada per mantenerlo e ciò al di là di una manipolazione dell'altro genitore o della non volontà di facilitare il contatto.

Questa difficoltà potrebbe essere attribuita alla storia familiare passata, cioè alle vicende legate al periodo di convivenza dei due genitori. Inoltre può esistere, da parte del genitore lontano, una consistente difficoltà ad assumere un atteggiamento critico rispetto alle proprie capacità genitoriali e modalità relazionali presenti quando ancora non esisteva un distacco

17 V. Cigoli, O. Greco, R. Rosnati, Genitorialità, affidamento e adozione, in Monitoraggio e valutazione dei piani territoriali d'intervento e dei progetti finanziati dalla L.285/97, nel primo triennio di attuazione in Lombardia, documento diffuso a cura della Regione Lombardia, Milano, 2000.

fisico tra i due. Spesso incontriamo genitori che magari con tenacia, insistenza, senza demordere mai, rivolgendosi ai giornali o facendo proteste, rivendicano il diritto sacrosanto di riavere un contatto con i figli, ma quasi mai ho osservato, dopo queste forme clamorose, la capacità di un ripensamento serio su quel che può aver ingenerato nel figlio una tale resistenza a mantenere un buon contatto col genitore lontano. Vi è poi un altro fenomeno che accade: la “fuga” del genitore a fronte di un avvenuto riavvicinamento con il figlio. Credo che ciò sia legato al fatto che questi genitori sentono, da parte dei figli, una forte richiesta di “pentimento”, di riconoscimento dei ruoli, di scuse; di fronte all’enormità di questo compito che il figlio propone loro, i genitori lontani, demordono.

Forse questi genitori, per la prima volta, si accorgono che l’ostacolo principale alla loro vicinanza al figlio non è l’altro genitore, ma proprio il figlio e il tipo di relazione che, più o meno inconsapevolmente, hanno intrattenuto con lui nel passato» (*Adriano Bonomi*).

Quanto affermato da Adriano Bonomi, è stato oggetto di un lavoro di ricerca, effettuato dallo Spazio Neutro di Milano, nell’ambito di un più ampio lavoro circa gli esiti dei trattamenti¹⁸.

Tra le più significative questioni che emergono da questa ricerca vi è quella che riguarda l’interruzione delle visite per decisione del genitore incontrante, in situazioni in cui si evidenzia un rapporto in evoluzione e sostanzialmente positivo tra il figlio e il genitore stesso.

Su 1144 situazioni esaminate nella ricerca il 22% dei bambini vede il genitore incontrante interrompere l’intervento nelle fasi preparatorie o durante il susseguirsi degli incontri.

Da una successiva ricerca, per approfondire ulteriormente questi aspetti, emerge che le mamme che abbandonano sono affette da gravi patologie di ordine psichiatrico o da dipendenze attive; ben più articolata e differente risulta essere invece la posizione dei padri che reiterano l’abbandono.

L’incidenza delle patologie e delle dipendenze risulta essere ridotta e le motivazioni, addotte per giustificare il nuovo abbandono, appaiono spesso strumentali e vedono l’attribuzione della responsabilità “ad altro esterno”: impegni di lavoro improrogabili, incompetenza dei servizi, ostacoli posti dall’altro genitore, orari disagiati, servizi collocati troppo lontano, ecc¹⁹....

M. Cristina Canziani: «L’interruzione definitiva dei rapporti tra un figlio ed il proprio genitore può provocare dei significativi danni. Questa affermazione deriva dalla mia esperienza di magistrato che si occupa da tempo di situazioni conflittuali, nonché dalla mia esperienza di vita.

Il fatto di non vedere più un genitore può innanzitutto indurre nel bambino l’idea di essere stato abbandonato, con conseguenti sensi di colpa.

Questo può inoltre comportare il crearsi nella mente del bambino di un’idea non reale, bensì fantasmatica del proprio genitore, il che a mio parere può pregiudicare gravemente il benessere di un minore e la costruzione di un’identità personale completa che, come sappiamo, è costituita sia da una parte maschile che da una femminile. Ritengo quindi che,

18 Bissacco D., Dallanegra P., a cura di, “Difendere i legami familiari. Storie di conflitti e interventi”, Franco Angeli, Milano, 2008.

19 c.f.r. P. Dallanegra e altri, Affrontare il rischio di un nuovo abbandono nei servizi per il diritto di visita e di relazione, in *Conoscere i bisogni e valutare l’efficacia degli interventi per bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà* a cura di C. Canali, T. Vecchiato, J. Whittaker, Fondazione Zancan, 2008, Padova

di fronte a questo tipo di problemi, ci si debba interrogare a fondo ed attivare, per quanto è possibile fare in questo campo, tutte le iniziative e gli interventi opportuni» (*M.Cristina Canziani*).

Marina Caroselli: «Direi che non ha senso prevedere obbligatoriamente il diritto di visita del genitore, perché in questo modo si configurerebbe più come un diritto proprio del genitore che come un interesse del minore.

Come Tribunale per i Minorenni cerchiamo di valutare se è utile, per un equilibrato sviluppo psicofisico del figlio, mantenere un rapporto col genitore non affidatario/collocatario, ma non lo riteniamo né un diritto assoluto del genitore, né un obbligo per noi.

Io non lo vedo assolutamente come un dovere, non a tutti i costi, non se c'è un genitore maltrattante, abusante, ma anche semplicemente assente, incapace, deludente.

Inoltre qualche volta il rifiuto del figlio è determinato non dal condizionamento del genitore affidatario/collocatario, ma da sue proprie valutazioni, o da responsabilità del genitore lontano» (*Marina Caroselli*).

Laura Cosentini: «Bisogna fare in modo che la presenza o l'esistenza dell'altro genitore, mamma o papà che sia, non venga messa in un cassetto e chiusa a chiave, questo è fondamentale.

A volte, al di là della frequentazione, si possono trovare altre modalità per fare in modo che il figlio percepisca la presenza del genitore lontano, ad esempio attraverso lo scrivere delle lettere, lo scambiarsi fotografie.

Oggi poi vi sono anche modalità più dirette: attraverso il computer, con i messaggi SMS. In questo modo il genitore può far arrivare al figlio il messaggio che lui c'è e che il figlio può sempre fare affidamento su di lui.

Serve più questo che il pensare che dall'oggi al domani, il giudice o lo psicologo risolvano con una bacchetta magica il problema. Anzi, a volte, più si forza più si creano difficoltà.

Il problema grave si presenta quando è il bambino, oramai, a dire di no, di non voler incontrare il genitore.

In questi casi, a mio parere, non è opportuno che il giudice ascolti il bambino in quanto, una volta detto al giudice che non vuole incontrare il genitore, il bambino stesso rimane legato, non può più tornare indietro: ormai l'ha detto al giudice.

Comunicare al giudice la propria volontà, la rende ufficiale a tutti gli effetti, ed a quel punto il bambino può divenire ancor più irremovibile nelle sue posizioni. Se si pensa che il bambino debba essere conosciuto in tutta la sua complessità, non solo per le parole che potrebbe dire al giudice, allora sarebbe più opportuno chiedere una consulenza, aprire uno spazio di conoscenza diverso, proporre un percorso psicologico. In linea di massima, dunque, tanto più è acceso il contrasto tra i due genitori tanto meno ritengo debba essere ascoltato il bambino dal giudice (ad eccezione dei casi in cui sia presente un'ipotesi di maltrattamento vero e proprio).

Il Giudice Tutelare interviene laddove le persone che si sono separate non sono riuscite a rispettare le regole scritte; in molti di questi casi il bambino è già schierato dalla parte di uno dei due genitori ed il compito del giudice diviene quindi quello di tentare di far capire loro che il bambino si sta comportando in quel modo in quanto, di fronte ad un contrasto così evidente ed acceso tra i suoi genitori, non può che fare una scelta di campo.

Bisognerebbe lavorare sui genitori più che sui bambini» (*Laura Cosentini*).

Monica Frediani: «Le norme, i diritti del bambino, i diritti dei genitori ci impongono di avere il massimo rispetto per la bigenitorialità che costituisce un obiettivo per raggiungere il quale occorre sempre porre in essere strategie di intervento.

Tuttavia nel singolo caso per valutare i percorsi da seguire, per consentirne la concreta attuazione e per valutare sino a che punto si debba forzare un riavvicinamento tra un genitore ed il figlio, non si può prescindere da una complessiva valutazione del minore e della fattispecie concreta.

Partendo da un concetto astratto sappiamo che è meglio avere due genitori, ma occorrerà nel concreto valutare quel singolo minore, i motivi per i quali si è giunti alla mancanza di rapporti con un genitore.

Nella mia esperienza ho visto moltissimi genitori reclamare il proprio “diritto di visita” al figlio senza essere sorretti da reale serietà di intenti e di propositi e le cui motivazioni erano legate alla causa in corso con l'ex partner.

A questi genitori non era mai venuto in mente, nel corso degli anni, di rivolgersi ad esperti per chiedere aiuto nel riavvicinamento al figlio, forse per debolezza di carattere, per mancanza di sincero interesse, per mancanza di dialogo con l'altro genitore, di risorse personali, di mezzi economici.

Solo quando si arriva ad un contenzioso giudiziario, spesso promosso dall'altro genitore, emerge la doglianza rispetto alla mancanza di rapporti con il figlio ed al comportamento ostacolante dell'altro; occorre valutare bene, quindi, da dove nascano queste istanze, se siano genuine o se unicamente legate al contenzioso e purtroppo spesso strumentali ad un contenzioso di natura economica.

Pur ritenendo che debbano sempre ricercarsi possibili e graduali percorsi di riavvicinamento o di conoscenza tra genitore e figlio, vi sono casi nei quali ho serie perplessità sulla opportunità di imporre un rapporto che nella realtà non è voluto né dal genitore né dal figlio.

Nella mia esperienza di lavoro alla Sezione IX civile del Tribunale²⁰ ho sempre cercato di far ragionare le parti, di capire le variabili in campo e di affidarmi alle valutazioni degli esperti e dei servizi. Per questo faccio fatica a dare una risposta netta alla domanda che mi viene rivolta: sì o no.

Se per assurdo fossi costretta a dare una risposta netta direi di no, ovvero che non debba essere in ogni caso imposta la ripresa dei rapporti genitore/figlio, imposizione che potrebbe anche rilevarsi rischiosa e controproducente in assenza di una serietà di intenti da parte del genitore ed in presenza di forte opposizione da parte del figlio, oppure di un passato che preclude una ricostruzione del rapporto.

Farei un unico distinguo: in presenza di un bambino molto piccolo ritengo al contrario che l'avvio o la ripresa di rapporti debba essere forzata per evitare che si debbano affrontare maggiori problemi nell'adolescenza del figlio » (*Monica Frediani*).

Grazia Cesaro: «Spesso mi sono domandata se fosse corretto adoperarsi affinché avvenga il riavvicinamento tra un minore ed il suo genitore lontano anche quando il minore si opponesse a ciò. In generale si ha sempre l'idea dell'importanza della ricostruzione di

20 la Sezione IX Civile, presso il Tribunale Ordinario di Milano si occupa di procedimenti di separazione e divorzio.

un legame familiare: nella mia esperienza, anche quando il periodo di lontananza è stato molto prolungato, non ho mai visto nulla di ostativo al riavvicinamento, salvo i casi in cui il genitore avesse commesso atti gravi.

In queste situazioni, da quanto ho visto, anche se l'allontanamento è stato volontario, l'intenzione manifestata dal genitore di voler tornare in contatto con il figlio viene sempre accolta, previo l'approntamento delle giuste cautele, ossia ad esempio preparando adulto e bambino all'incontro.

In alcuni casi ho anche visto positivo un accertamento preliminare della tenuta del genitore che ha dimostrato la volontà di riprendere i rapporti con il figlio, soprattutto per riguardo alle aspettative e alle attese del minore.

Si rinuncia a ripristinare questo legame quando il desiderio del genitore non è supportato da una reale motivazione e il tutto potrebbe ridursi ad un semplice e unico incontro.

Si parte comunque dal preconetto, dall'assioma che per il minore il ripristinare i legami familiari è sempre una ricchezza, in quanto va a supportare la sua identità personale, anche a fronte di disagi, di sofferenze, di contrasti che il minore si trova a vivere confrontandosi con una realtà, con un genitore diverso da quello che si era immaginato.

Inoltre il riavvicinarsi del genitore può portare alla rottura di equilibri, magari faticosamente raggiunti, in quanto a volte il minore si è creato un nuovo mondo che questa ripresa di rapporti va a sconvolgere.

Un tempo la giurisprudenza presentava un maggiore interesse a verificare se il genitore che ricompariva potesse essere in qualche modo di pregiudizio, di ostacolo per una vita equilibrata del minore.

Adesso, invece, si ritiene che, anche se il minore si è creato un nuovo assetto di vita, favorire il riavvicinamento è molto importante, anche se potenzialmente traumatico, al fine di non creare nella mente del minore la presenza di fantasmi. » (*Grazia Cesaro*)

Laura De Rui: «Direi che più che di "forzare" la ripresa o il mantenimento di un rapporto, si tratti di verificare sempre se vi siano le condizioni per farlo. Senza mai dare per scontato che un rapporto sia "perduto", come spesso accade soprattutto quando l'allontanamento abbia avuto alla base problemi di maltrattamenti o abusi familiari.

La soluzione non può essere generalizzata. Dipende dalla storia dei bambini e dei ragazzi, dalla loro età; occorre inoltre distinguere se in precedenza il rapporto tra genitore e figlio c'era o era assente, o da quanto tempo è stato interrotto.

Non sono una psicologa e trago le mie considerazioni dall'esperienza concreta. Ove si ravvisino elementi per una ricostruzione positiva della relazione credo sia assolutamente necessario fare il possibile e noi avvocati potremmo avere un ruolo attivo nel far comprendere l'importanza di un tale passo ai nostri assistiti.

Uno dei rischi, verificato nell'esperienza, è che questi figli conservino nella loro mente, nel loro io più profondo, un "fantasma" del genitore lontano, a volte con la speranza, inconfessabile all'altro genitore, che ritorni o con il senso di colpa per essere stati la causa dell'allontanamento.

Ho conosciuto molti bimbi che hanno visto, per motivi diversi, "sparire" improvvisamente il genitore ed erano tutti molto sofferenti. Nello stesso tempo occorre tutelare i bambini da comportamenti destabilizzanti dovuti a posizioni poco chiare del genitore lontano.

Sto seguendo un caso di un bimbo di circa cinque anni, nato da una breve relazione della madre con un uomo il quale, da allora, ricompare saltuariamente, quando ne ha voglia o si ricorda. Il bambino è cresciuto con la mamma e con questa presenza sporadica del papà che oggi comincia a disorientarlo. Anche se non è stata la mamma ad allontanare il padre, e quindi non siamo in presenza di una manipolazione, c'è comunque un papà che compare nella vita del figlio in modo incontrollato.

Ciononostante la madre non ha mai ostacolato il rapporto, ritenendolo comunque essenziale per il bambino, ma ha ritenuto di porre delle regole ferree per le modalità d'incontro.

Ed il bambino sta bene e riesce a godere in modo sereno dei momenti di incontro col padre. Anche se il padre, di fatto, non svolge alcuna funzione educativa. Ma è un padre concreto, reale, che riesce anche a dare una sua motivazione al figlio sul perché delle proprie assenze» (*Laura De Rui*).

Daniela Tibaldi: «Occorre distinguere: un conto è parlare di quei bambini o ragazzi che hanno avuto una conoscenza, una relazione affettiva con quel genitore in quel momento lontano, un altro conto è riferirsi a quei figli che non vedono il genitore da anni.

In questi casi andrebbe valutata la necessità, il senso per quel bambino di conoscere un proprio genitore e di “fare i conti” con lui; anche se teoricamente una necessità sussiste sempre, in quanto l'altro genitore esiste comunque.

Lasciare tutto nelle mani ed alla gestione di un solo genitore, che in genere è quello che denigra l'altro, pone il ragazzino nelle condizioni di non capire, di non sapere e di non conoscere il genitore lontano.

Il compito di chi interviene, Servizi e Tribunale, è quello di permettergli di fare un'esperienza, positiva o negativa che sia, ma comunque un'esperienza diretta dell'altro genitore, un'esperienza che potrà poi riconsiderare nel corso della propria vita, attribuendole il valore che riterrà.

Può accadere che un bambino, dopo molto tempo in cui è stato conteso all'interno di un conflitto che spesso coinvolge tutte e due le famiglie allargate, ad un certo punto “scelga”, per sentirsi più tranquillo, per non sentirsi troppo dilaniato, di aderire ad una delle due parti, adeguandosi a parlare in modo negativo dell'altra. Prima di ciò, tuttavia, egli ha potuto sperimentare una relazione con il genitore lontano, fatto che rappresenta certamente un'opportunità in più rispetto alla totale assenza di contatto.

Credo, comunque, che andrebbe valutato in maniera approfondita quanto il genitore lontano sia disposto a mettersi realmente in gioco nella relazione con il figlio: sarebbe poco opportuno che, dopo la ripresa dei rapporti con il figlio, il genitore abbandonasse nuovamente la scena, anche se ciò, pur dolorosamente, lascerebbe al figlio degli elementi di realtà sui quali nel futuro poter riflettere ed elaborare nuovi significati per la propria vita» (*Daniela Tibaldi*).

Paola Orofino: «A mio parere ha senso sì, a meno che non si sia in presenza di un genitore molto dannoso, con un disturbo della personalità molto evidente. Mi è capitato infatti di osservare che la lontananza dal padre o dalla madre, qualora non strutturata all'interno di un progetto preciso, procura al bambino una distorsione, anche per quanto riguarda i disturbi di identità.

Anche perché a volte le madri simbiotiche rappresentano un padre violento aggressivo

che non c'è, a volte si tratta di una fantasia traumatica-transgenerazionale del genitore» (*Paola Orofino*).

Marta Badoni: «È molto raccomandabile che il bambino mantenga il rapporto con l'altro genitore, diversamente potrebbero sorgere in lui sentimenti di onnipotenza e in seguito di colpa, pensando di aver estromesso egli stesso il genitore che non vuole più vedere.

Tuttavia, spessissimo, si è anche in presenza di una molto sottile incapacità o impossibilità emotiva del genitore lontano a riavvicinarsi al figlio.

Questo fenomeno accade di più ai padri, in quanto generalmente i padri, di fatto, conoscono meno i propri figli; per questo stesso motivo spesso vediamo i padri abbandonare gli incontri.

A volte i padri, da alcuni punti di vista, sono più fragili delle madri, più incompetenti emotivamente, e non sempre c'è il tempo o lo spazio per aiutarli proponendo loro un percorso che forse volentieri accetterebbero» (*Marta Badoni*).

4 ● È un danno la relazione mancata con il genitore non collocatario?

“Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo”²¹.

Dobbiamo, in prima istanza, constatare che non infrequentemente i diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico sono più declamati che goduti ed i bisogni, sottostanti ai diritti, più astrattamente proclamati che realmente rispettati. Con una certa ritrosia, ma altrettanta crudeltà, dobbiamo renderci conto che il diritto non è onnipotente; che l’astratto riconoscimento di un diritto è certo importante, in termini di affermazione di principio, ma non esaustivo sul piano esistenziale se non vi è qualcuno che si impegna perché quel diritto sia effettivamente reso fruibile. Il senso di impotenza da parte degli operatori, di cui abbiamo parlato in precedenza, nasce anche dal fatto che non si riescono a costruire le condizioni favorevoli perché vengano recepiti da parte dei destinatari, in questo caso i genitori, i contenuti fondanti di queste norme.

Costituisce allora un danno per il figlio il mancato recepimento della norma e la conseguente interruzione del contatto, preludio generalmente dell’interruzione del legame?

Cristina Canziani chiarisce come oggi vi siano due grandi categorie di danno che la Cassazione e la Corte Costituzionale hanno evidenziato: il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale. In questo rientra un po’ tutto, il danno alla vita di relazione, il danno esistenziale, la sofferenza, il patire, il danno biologico: queste voci, create dalla giurisprudenza, sono ricondotte tutte a questa categoria.

In concreto si intende come “danno” la sofferenza a tutti i livelli di vita della persona, non solo per i casi di reato, ma anche laddove esista la violazione di diritti costituzionalmente garantiti come il diritto del minore ad essere educato e istruito secondo le proprie inclinazioni e da entrambi i genitori. Un giudice della IX Sezione Civile del Tribunale di Milano ha emesso una sentenza in cui ha condannato un padre a risarcire un ragazzo disabile, in quanto egli se ne era completamente disinteressato; è stato condannato proprio perché aveva fatto mancare al figlio il suo affetto, il suo supporto, la sua presenza come padre. Negli ultimi anni figure tecniche, quali quella dello psicologo, sono state sempre più sovente coinvolte nella comprensione e nella valutazione di eventi che riguardano l’area giuridica.

Ampie opportunità si sono aperte nella applicazione della psicologia clinica a vantaggio di una più accorta gestione del risarcimento del danno alla persona.

4.1 Danno, sanzione e sua applicabilità

Appare importante, a questo punto della riflessione, ricordare Carlo Alfredo Moro, riferendo

21 Convenzione sui diritti dell’infanzia, art. 9 comma 3, Approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991.

un suo autorevole parere, espresso in un seminario nel 2003²². «Negli ultimi decenni - nell'ambito del riconoscimento che il cittadino di età minore è non solo oggetto ma anche soggetto di diritto e quindi titolare di fondamentali diritti di personalità - è stato riconosciuto un diritto del minore alla propria famiglia. Mi sembra importante rilevare subito che in ordine a questo diritto riconosciuto l'ordinamento pecchi talvolta per difetto e talvolta per eccesso.

Innanzitutto, se vi è questo diritto, l'ordinamento dovrebbe espressamente prevedere un obbligo per i genitori separati di mantenere ed anzi incrementare la relazione genitoriale: in particolare il genitore affidatario dovrebbe vedere sanzionato la violazione del suo obbligo di favorire e non ostacolare i rapporti del figlio con l'altro genitore ed il genitore non affidatario dovrebbe vedere sanzionato la violazione dell'obbligo di partecipare attivamente e di collaborare lealmente ed efficacemente al processo evolutivo del ragazzo/a.

Invece l'ordinamento prevede solo una sanzione per il caso del genitore che si sottragga ai suoi doveri sul piano economico (art. 570 codice penale) e la stessa legge sul divorzio ha sentito il bisogno di prevedere l'applicazione della pena di cui all'art. 570 c.p. al divorziato che non versi l'assegno di divorzio e quello di mantenimento mentre nulla prevede per il caso del genitore non affidatario che non visiti mai i figli, che non scriva, non telefoni, non dia in alcun modo notizia di sé.

Potrebbe in realtà ritenersi ipotizzabile in questi casi il ricorso alla prima ipotesi contemplata dal reato di cui all'art. 570. - il fatto di colui che, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori - ma non si rinvergono nella giurisprudenza casi di ricorso a tale norma per il disinteresse non economico del genitore non affidatario. Ed è comunque assai significativo il fatto che il legislatore del divorzio abbia limitato l'applicazione del reato in questione solo all'ipotesi del mancato versamento di quanto dovuto sul piano economico. Inoltre potrebbero essere previste alcune sanzioni civili per la violazione del diritto del bambino alla piena genitorialità con entrambi i genitori.

Per esempio potrebbe essere prevista una dichiarazione di abbandono unilaterale per il genitore non affidatario sostanzialmente assente (il che renderebbe possibile e agevole una adozione ex art. 44 da parte del partner del genitore affidatario che svolge di fatto le funzioni genitoriali dimesse dal genitore biologico) o, per il genitore affidatario che ingiustificatamente sabota e rende difficili i rapporti del figlio con il genitore non affidatario la revoca dell'affidamento.

E dovrebbe essere riscritto il secondo comma dell'art. 388 c.p. (sull'inottemperanza ai provvedimenti giudiziari in materia di affidamento) per ricomprendere anche i casi in cui il coniuge affidatario eluda il provvedimento del Giudice in merito al mantenimento dei rapporti del figlio con l'altro genitore, istigando - come spesso succede - il ragazzo a rifiutare lui i rapporti con il genitore non affidatario: il che costituisce il modo più subdolo di elusione del provvedimento del Giudice».

Rispetto a quanto esplicitato da Carlo Alfredo Moro, è stata emanata nel 2006 la legge 54 sull'affido condiviso, che riporta anche gli aspetti di tipo sanzionatorio laddove sia

22 Alfredo Carlo Moro, Seminario di ricerca, Malosco (TN), 9-12 luglio 2003

rilevabile un danno nei confronti del minore²³. Ai diversi professionisti intervistati è stata posta la questione se possa essere utile prevedere una sanzione a fronte del danno subito dal minore al quale nei fatti viene impedito l'accesso al genitore lontano. Il punto nodale della questione riguarda il fatto che la sanzione sia o meno parte di un disegno più ampio, ossia che non rappresenti unicamente una punizione fine a se stessa.

M. Cristina Canziani: «La nostra legge prevede già delle sanzioni. Infatti, laddove vi sia un inadempimento alle modalità stabilite riguardo all'esercizio della potestà, il giudice può infliggere delle sanzioni o di tipo pecuniario a favore della cassa delle ammende dello Stato, o di tipo risarcitorio, nei confronti sia del minore sia del genitore che si ritenga essere stato danneggiato.

Non esistono, però, studi di giurisprudenza in questo campo: bisognerebbe studiare e ricercare l'efficacia delle varie applicazioni.

Inoltre, purtroppo, spesso nei nostri processi si confondono gli aspetti di carattere personale, relazionale, affettivi con gli aspetti di ordine economico.

Capita di sentire genitori che affermano: “Non ti faccio incontrare il bambino perché non contribuisce al suo mantenimento”. In questi casi sanzionare di nuovo sul piano economico potrebbe creare ulteriore confusione riguardo agli aspetti sopra descritti.

Una sanzione potrebbe tuttavia assumere anche un valore simbolico, ma per come ad oggi vengono utilizzate, queste sanzioni si traducono in un intervento meramente risarcitorio.

D'altra parte non è facile individuare altre sanzioni che non siano di tipo pecuniario; una delle sanzioni possibili consisterebbe nel modificare il dispositivo concernente l'affido del minore. Questo tuttavia non è quasi mai possibile farlo, in quanto sovente le indicazioni date dai consulenti e dagli operatori dei servizi sottolineano la complessità se non addirittura l'impossibilità di cambiare radicalmente il contesto relazionale e ambientale di un bambino.

A livello penale l'art. 570 del c.p. prevede sanzioni (fino alla reclusione) nel caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sia di tipo morale che patrimoniale.

In questa ipotesi giuridica di reato potrebbe rientrare, con l'evoluzione della coscienza sociale rispetto a questi problemi, anche un comportamento lesivo costituente il frapporre ostacoli alla libera frequentazione fra un genitore e il proprio figlio. Si tratterebbe di un danno molto intenso di natura psichica ed evolutiva per il bambino, ragione per cui non sono da escludere sanzioni di questo tipo.

Il problema è quello di trovare la giusta regolazione tra le norme e gli affetti.

Quando uno dei due genitori, sia il genitore lontano, ma anche il genitore presso cui è collocato il minore, infligge un danno o presunto tale al figlio, ciò non è quasi mai fatto per malvagità, ma per un meccanismo molto più profondo legato alla qualità della sua relazione con il figlio stesso. Quindi il sistema del risarcimento e/o della sanzione penale potrebbero avere effetto solo se accompagnati da altre forme di intervento che non siano unicamente di tipo sanzionatorio» (*M. Cristina Canziani*).

Laura Cosentini: «Rispetto alle sanzioni di tipo pecuniario, nello svolgimento del mio lavoro, mi occupo spesso di genitori che non pagano gli assegni di mantenimento stabiliti dalle sentenze, per cui non so quanto una sanzione di tipo pecuniario possa essere utile.

In effetti il danno procurato dal genitore che impedisce l'accesso del figlio all'altro genitore è rilevante e si potrebbero dunque prevedere sanzioni ed interventi di tipo diverso che, essendo già presenti nel nostro ordinamento, nella prassi non vengono applicati, in quanto vi è sempre una certa ritrosia riguardo all'agire con maggiore decisione nei confronti di un genitore al quale il bambino è fortemente legato, temendo inoltre un suo possibile ulteriore allontanamento dall'altro genitore» (*Laura Cosentini*).

Marta Badoni: «Io sarei abbastanza severa con i genitori che non lasciano vedere il figlio all'altro genitore; sarei severa nel senso di contrastare l'onnipotenza materna che, solitamente, sottende un'enorme insicurezza; l'onnipotenza si può solo contrastare con delle regole molto severe e rigide» (*Marta Badoni*).

Daniela Tibaldi, nel corso dell'intervista, ha collegato il concetto di sanzione alla possibilità di intervenire allontanando il minore dal genitore con il quale vive. Non è forse un caso che l'unico tra gli intervistati che ha introdotto la possibilità di allontanamento sia proprio un assistente sociale, che in queste situazioni ha generalmente un ruolo di regia del progetto sul caso nel suo complesso e per questo dovrebbe, meglio di altri operatori, essere nelle condizioni di mantenere una visuale complessiva sulla situazione.

Daniela Tibaldi: «Trovo significativa la forma della sanzione nei casi in cui si vada a ledere il diritto del figlio senza motivo.

Nel corso della mia attività professionale, sono arrivata a proporre addirittura un temporaneo allontanamento in due casi: nel caso di una bambina piccola ho proposto il collocamento mamma/bambina in comunità; in un altro caso l'allontanamento temporaneo di un bambino da entrambi i genitori. Il Tribunale, però, non ha reso operative queste proposte, anche se, in un caso, la Corte d'Appello ha minacciato l'allontanamento. Nella relazione al Tribunale, ho voluto sottolineare che si trattava di una proposta che aveva come obiettivo la possibilità di dar "pace" al bambino, offrendogli tre o quattro mesi in una situazione neutra, uno spazio di tregua al di fuori delle continue sollecitazioni determinate dal conflitto tra gli adulti.

In una occasione questo bambino mi ha detto: "*Ma tu non hai minimamente idea di quanto può far male, di quanto mi può far dispiacere che la persona cui voglio più bene fa male alla persona cui voglio più bene*". Un breve allontanamento gli avrebbe permesso di staccarsi dalla guerra. Invece ciò non è accaduto e con l'andar del tempo nulla si è smosso: rimaneva forte il conflitto tra i genitori, che il figlio viveva anche dentro di sé.

Una volta cresciuto è stato lui a scegliere, ha scelto l'alleanza con la madre e, scegliendo lui, ha reso impossibile ogni intervento di aiuto, infatti rivedere me, senza la presenza della madre collocataria, avrebbe significato mettere in discussione la scelta fatta.

Che cosa costa di più? Cosa danneggia maggiormente? Lasciare questi bambini in una situazione di dolore o separarli da entrambi i genitori?

È necessario valutarlo su ogni singolo bambino. Questo bambino di cui ho accennato la storia, avendo molte risorse, avrebbe potuto a mio parere utilizzare positivamente un intervento di temporaneo allontanamento e ristoro» (*Daniela Tibaldi*).

Monica Frediani: «Esistono anche in Italia strumenti per applicare le sanzioni, bisognerebbe avere il coraggio di utilizzarli. Se sono stati introdotti significa che da più parti ci si è resi conto che il giudice è chiamato a dirimere il conflitto fra le parti, ma manca di strumenti coercitivi. Sarebbe importante che le parti, per giungere ad una soluzione del conflitto, si

mettessero in gioco, fossero disposte ad affidarsi, a cogliere le problematiche, a mettersi nei panni dell'altro. Tuttavia, se questo non succede, nonostante il giudice emetta delle prescrizioni, queste rimangono lettera morta.

Allora su che cosa d'altro si può esercitare una coazione se non sanzionando con delle misure di tipo economico, ambito rispetto al quale peraltro tutti sono molto sensibili?

Ritengo che qualche volta si debba avere il coraggio di scrivere: *«Questo padre, o questa madre, sono ostacolanti nei rapporti con l'altro genitore, reciprocamente denigratori, attuano un comportamento pregiudizievole per il figlio»* e questo per me incide grandemente sul giudizio di capacità genitoriale e pertanto è necessaria una sanzione o più sanzioni in progressione.

Non credo che sia la soluzione, però se si diffondesse la percezione di una maggior autorevolezza di chi deve decidere, forse le parti sarebbero indotte a stare più attente. Oramai questa autorevolezza manca un po' anche alla figura del magistrato» (*Monica Frediani*).

Di seguito riportiamo anche un breve articolo dell'avv. Cesare Rimini apparso sul Corriere della Sera, 20 gennaio 2009, dal titolo "Agire prima per evitare traumi".

«Sono purtroppo frequenti i casi di bambini, figli di genitori separati, collocati presso la madre che si rifiutano di andare dal padre nei giorni e nei periodi concordati o fissati dal giudice. L'ipotesi contraria è invece rarissima e i padri separati vivono questo rifiuto con dolore e con un senso di impotenza. A volte questo rifiuto assume la connotazione di **«sindrome di alienazione genitoriale»**, una diagnosi difficile.

Insomma il rifiuto del bambino è visto come manifestazione di una vera e propria patologia e costituisce l'effetto di una manipolazione, di un plagio che la madre compie in modo sofisticato, senza mai dire al bambino *«tu non devi andare dal papà»*. L'operazione è molto più sottile, il rifiuto è un rifiuto indotto. È chiaro che un atteggiamento così dannoso nei confronti di un bambino va sanzionato duramente. La misura estrema e traumatica è la collocazione del minore in un istituto, in una struttura che dovrebbe proteggerlo. Ma sarebbe auspicabile che l'azione del giudice fosse preventiva con provvedimenti sanzionatori da assumere prima che il danno si verifichi».

In modo differente si è espressa invece **Grazia Cesaro**: «Nella mia esperienza ho verificato che le sanzioni oggi sono poco applicate, ma anche quando applicate, poco efficaci. Per ora quelle pecuniarie hanno un carattere prevalentemente simbolico, non so se perché risibili o perché la posizione di chi ostacola le visite è molto radicale e quindi sostanzialmente imm modificabile: non c'è sanzione che tenga.

Sebbene ora vi sia una valutazione da parte della giurisprudenza del danno psichico, sotto il profilo della perdita del rapporto con un genitore, ovvero della perdita della possibilità di fare il genitore, il problema è comprendere quale sia lo scopo del risarcimento, se cioè è solo un rimedio ex post (che non è un rimedio, è un risarcimento ad un torto subito) o se può avere, come previsto dalle intenzioni legislative, anche una funzione deterrente.

Se un risarcimento viene quantificato dal giudice secondo giusti criteri penso possa funzionare come ristoro, ma se mi chiedete se questo oggi è un deterrente, dico di no. La sanzione quindi oggi sola non basta» (*Grazia Cesaro*).

Marina Caroselli: «All'interno dei decreti è possibile prevedere una sanzione, ulteriormente limitativa della potestà, se un genitore non ottempera a quanto stabilito. Questo è possibile

se, dopo essere intervenuti per favorire la ripresa degli incontri tra figlio e genitore lontano, magari prescrivendo una psicoterapia, uno dei due genitori non si attenga al decreto. La legge sull'affido condiviso prevede la possibilità di condannare una delle due parti in conflitto qualora non si attenga alle prescrizioni, o palesemente si opponga alla realizzazione del progetto: la parte può essere condannata al risarcimento del danno non solo in favore del bambino, ma anche in favore dell'altro genitore (legge 54/06 art. 2 comma 2)» (*Marina Caroselli*).

Da quanto riportato sopra si evince una confluenza di pareri circa l'introduzione di sanzioni nel caso in cui un genitore si opponga ed impedisca al figlio l'accesso all'altro. Tuttavia appare anche chiaro come le attuali disposizioni di legge non prevedano delle misure sanzionatorie ad hoc, se si esclude la legge 54/06, la quale però prefigura unicamente sanzioni di tipo pecuniario. Parrebbe che l'unica strada per poter introdurre delle sanzioni differenti sia quella di giungere con chiarezza al riconoscimento di un danno al minore.

Nello specifico occorrerebbe dimostrare che il danno sarebbe causato dalla mancata frequentazione del genitore lontano, dall'azione di denigrazione attuata verso costui dal genitore collocatario, dal particolare tipo di relazione che il minore si trova costretto ad instaurare con il genitore con cui vive.

In sintesi occorrerebbe che la giurisprudenza recepisce quanto in letteratura già presente circa i danni provocati dalla P.A.S.

Conseguentemente potrebbero essere applicate le norme già esistenti (art. 570 e 572 c.p., L. 54/06 art. 2 comma 2, art. 388 c.p.), al fine di creare della giurisprudenza in questo campo e valutare quindi l'eventuale efficacia di tali provvedimenti, anche in vista di un'eventuale introduzione di nuove normative specifiche. Ciò che accomuna i giudici, gli operatori ed i tecnici è la consapevolezza che la sanzione può avere effetti positivi solo se iscritta all'interno di un intervento più ampio, nel quale Magistratura, Servizi e Avvocatura svolgano ognuno il proprio ruolo specifico, ma con una condivisione circa le linee generali da seguire. In questo contesto possono diventare possibili degli accordi sui singoli progetti.

Marina Caroselli precisa molto chiaramente il quadro entro cui ci si può muovere: «Allo stato attuale è difficile prevedere sanzioni particolari, bisognerebbe prevedere un reato autonomo inerente una specifica tipologia di danno nei confronti del minore. Un ulteriore problema consiste nel fatto che nella nostra materia non sono previste coartazioni, ossia non c'è quasi nulla che possa essere veramente eseguito con la forza.

Si può riaccompagnare un minore a casa o da un genitore, però non lo si può trattenere con la forza, non lo si può rinchiudere per evitare che fugga di nuovo da una comunità di accoglienza.

Anche per quanto concerne l'obbligo di vaccinazione: non possiamo costringere il genitore neppure a trattamenti obbligatori. L'unica sanzione deterrente è l'ulteriore limitazione della potestà genitoriale o la sua ablazione» (*Marina Caroselli*).

5 ● Riflessioni e indicazioni operative.

La P.A.S. si presenta oggi in Italia come un fenomeno sempre più frequente nelle situazioni di separazione altamente conflittuali.

Come già espresso in apertura, queste situazioni mettono a dura prova il lavoro degli operatori e di tutti i professionisti coinvolti.

Nel tentativo di trovare nuove strade di intervento è stato chiesto proprio ai professionisti intervistati quali tipi di ipotesi intravedano come praticabili o quanto meno sperimentabili.

In generale si è potuto notare che gli operatori, i tecnici che si occupano dei minori e delle loro famiglie (psicologi, assistenti sociali, neuropsichiatri, educatori), sono propensi a sperimentare degli interventi con caratteristiche di vera innovazione, come di seguito si evidenzierà; in modo differente i professionisti dell'area giuridica (avvocati, magistrati, giudici) pongono di più l'accento sulle modalità con cui gli operatori tutti dovrebbero lavorare, ossia con maggiore attenzione alle sinergie che si possono attivare, al tipo di comunicazione da utilizzare, alla tempistica con la quale ogni singolo intervento, collegandosi con gli altri, dovrebbe essere messo in atto.

Adriano Bonomi: «Io credo che bisognerebbe avere il coraggio, anche se sembra un po' provocatorio affermarlo, e forse giuridicamente non è possibile praticarlo, come non lo è neppure dal punto di vista del servizio pubblico, lasciare per un tempo definito, che può essere concordato tra i vari attori, i protagonisti "nel loro brodo".

Il rischio di queste situazioni in cui al centro c'è il conflitto e la necessità di perpetrarlo, è che qualsiasi intervento sia assoggettato a questa logica.

Quindi, per quanto si cerchi di fare mediazione, di introdurre elementi di ragionevolezza, di favorire una dimensione più depressiva e meno aggressiva sui problemi, si è pur sempre parte del conflitto, che è talmente potente da rendere davvero difficile esserne potenziale mallevadore, anziché un elemento che contribuisce a mantenerlo.

In un'ottica di sperimentazione, più che staccare il bambino dal genitore "simbiotico", potrebbe essere utile lasciarli per un certo tempo da soli, perché da soli, forse, potrebbero essere portati a cercare degli adattamenti che a volte sono più elastici di quanto non siano le regole che dovrebbero seguire su prescrizione.

Oltre un certo limite la pressione istituzionale che origina dai provvedimenti del magistrato ed è poi gestita dai servizi, non è di particolare aiuto, in quanto le parti in conflitto sono sempre solo in cerca di alleati per sé come persone, quindi tendono a fagocitare qualunque operatore, qualunque servizio. Infatti anche quando si impone da parte del magistrato di proseguire a tutti i costi il lavoro psicologico, che sia sui ragazzi, sui genitori, sulla coppia o su ognuno individualmente in psicoterapia, di tutto ciò non è percepito il contenuto, ma la dimensione di obbligo, non accompagnata dal riconoscimento soggettivo di aver bisogno. Sono quelli i casi in cui l'allentamento della pressione è utile.

Forse è ipotizzabile lasciarli un po' da soli, garantendosi di averli raggiunti con una comunicazione di disponibilità, ossia che noi ci siamo, facendoci sentire in modo discreto con un monitoraggio che lasci un po' di spazi.

Sono convinto che questo a volte, magari non immediatamente, possa portare a qualche

rivitalizzazione, per il resto è questione di sinergie che in certi momenti funzionano ed in altri meno.

Servizi e magistratura devono aver presente che ci sono dei momenti magici che andrebbero colti ed invece i tempi sia dei servizi sia della magistratura, fanno sì che quei momenti magici li manchiamo completamente o arriviamo troppo tardi per cogliere quella briciola di spazio mentale di disponibilità ad essere aiutati, che queste coppie a volte fanno intravedere.

Io credo che dobbiamo cercare nuove tecniche o strategie o spazi di elaborazione di un pensiero su queste situazioni.

Non è da molto tempo che ci troviamo di fronte in modo così frequente ed esplosivo a questi temi, in più c'è maggior ricorso alla magistratura, agli avvocati, alla risoluzione dei conflitti personali familiari in termini legali. Tutte le ragioni psicologiche sono portate sul piano legale. Ritengo che lo strumento della mediazione sia, per questo tipo di situazioni, troppo debole, non riesce ad essere decisivo, anche perché sono situazioni in cui i genitori hanno il coraggio di andare avanti degli anni senza parlarsi proprio mai, neppure al telefono. Secondo me dobbiamo cercare di fare nuove esperienze, a partire da quelle che ci sono già. Bisognerebbe mettere insieme queste esperienze.

Sono, infatti, convinto che anche dal punto di vista del lavoro psicologico ci siano delle strategie di intervento che dobbiamo imparare, perché non conosciamo ancora abbastanza bene quali possano essere elementi che hanno una valenza terapeutica, soprattutto volti a consentire ai genitori almeno un parziale riconoscimento di come il conflitto tra loro sia pervasivo nella mente di un bambino.

Nel nostro servizio stiamo tentando di sperimentare un approccio nuovo. Non so quanto riusciremo a portarlo avanti in maniera sistematica e ad allargarlo e consolidarlo.

Abbiamo deciso di provare, dopo la fase di indagine e valutazione, a tenere in carico per un certo tempo i genitori, magari inviando il bambino ad un sostegno psicologico.

Quindi segnalando ai genitori, con questa indicazione, che il problema c'è, ed al tempo stesso dando al bambino uno spazio indipendente e di rinforzo sulla capacità di relazionarsi con i genitori conflittuali in maniera meno opprimente.

Proviamo a dare ai genitori uno spazio, un luogo, una opportunità di lavoro, focalizzato sul tentativo di far loro riconoscere, magari non là dove noi riusciamo a vedere, ma dove riescono a vedere loro qualcosa che effettivamente dia loro un messaggio su come il bambino traduce, interiorizza, a volte in maniera patologizzante e patogena, il loro conflitto.

Cerchiamo di condurli ad una sorta di insight che consenta loro di mettere davanti la dimensione genitoriale, protettiva, che li porti a considerare quanto sia vana la loro guerra e quanto dannosa per il benessere del bambino. L'obiettivo quindi è un ritiro, almeno parziale, degli elementi più patogeni per il bambino.

Qualche volta abbiamo avuto l'impressione di riuscirci, però siamo soltanto all'inizio, noi stessi non abbiamo sempre la possibilità ed il tempo per continuare a sperimentare.

Questa sperimentazione è comunque certamente utile e segna una modifica rispetto allo schema fino ad oggi usato, nel quale, dopo una prima fase di valutazione che noi stessi realizziamo, veniva affidato ad altri colleghi il trattamento.

Formulare nuove ipotesi di approccio a queste vicende che riguardano la P.A.S., risulta ancora più importante ed urgente, in quanto il quadro giuridico istituzionale si è ulteriormente

complessificato, in relazione all'applicazione della Legge 149/2001²⁴ e alla nuova legge sull'affido condiviso.

La figura del giudice minorile si avvicina oggi a quella del giudice del Tribunale Ordinario, e non è più il giudice difensore del bambino» (*Adriano Bonomi*).

Paola Orofino: «Una cosa che a mio parere potrebbe servire molto in queste situazioni è l'assistenza di un educatore a casa, cioè di una figura di mediazione che possa aiutare il bambino a non avere un rapporto simbiotico con il genitore collocatario e ad avvicinarsi al genitore lontano in modo diverso.

Una figura che entra in casa, un mediatore che è lì con il bambino e che serve poi ad ipotizzare altri progetti terapeutici.

L'assistenza domiciliare sarebbe fondamentale anche per non lasciare il bambino solo; l'educatore a casa potrebbe informare, creare uno spazio di transizione, raccogliere maggiori informazioni utili per una progettualità complessiva. In altri casi, potrebbe funzionare invece molto bene un intervento di mediazione familiare. Ho in mente diverse situazioni in cui, con la prescrizione del giudice, i genitori hanno affrontato un percorso di mediazione, e qualcosa è cambiato positivamente. Fondamentale in queste situazioni è la maggiore comunicazione tra gli operatori, in modo da convergere tutti in un progetto unico, che dia un forte contenimento alla famiglia e al bambino.

Solitamente gli operatori attivano un progetto del genere nei casi di maltrattamento o quando ci si trova di fronte ad un bambino abusato, ma quando si tratta di ipotesi di alienazione parentale non è prevista l'attivazione di un progetto specifico.

Per questo pensavo ad un "educatore clinico" che abbia una formazione adeguata, che vada a casa, che parli con la famiglia, che aiuti il bambino ed i genitori nel loro ambiente e che sia in grado di leggere i bisogni del minore e, ad esempio, quando necessario, interagisca con la scuola.

Spesso i bambini sono lasciati molto soli nel conflitto e direi nel vivere il trauma. Un trauma a volte quotidiano, cumulativo.

Certo ci vuole un educatore esperto, che sappia gestire una situazione complessa, anche in quanto spesso i genitori non l'accettano, vivendolo come un elemento di controllo.

Paradossalmente in queste situazioni viene indicata la psicoterapia, ma non ci sono le condizioni per attuarla, spesso i genitori non sono pronti per un lavoro psicologico, si sa già che è inutile perché non trova uno spazio di accoglienza.

Ho avuto l'esperienza in cui il giudice ha prescritto la presenza dell'educatore che favorisse la comunicazione tra i due ambienti di appartenenza del bambino, quello paterno e quello materno e diventasse tramite tra essi. È stata una situazione ideale, perché i due genitori hanno dovuto accettare l'educatore, in quanto prescritto dal giudice e come previsto dalla relazione del C.T.U.; i conflitti si sono attenuati perché i genitori avevano paura di essere giudicati ed erano spaventati, le scene che facevano dinnanzi al bambino sono cessate. L'educatore è riuscito a trainare i genitori verso qualcosa di nuovo, alleandosi con il bambino.

L'educatore clinico era vissuto dai genitori come un supporto richiesto dal giudice per aiutare la loro famiglia. Solo successivamente è stato possibile l'intervento psicoterapeutico.

È necessario lavorare sull'ambiente quando la conflittualità è troppo elevata.

Altra cosa secondo me molto importante sarebbe che il giudice desse un periodo di prova, una fiducia ai genitori "monitorata"; questo può aiutare i genitori a reinvestire in una genitorialità più sana.

A mio avviso il giudice può assumere una funzione di regolazione paterna, associata a un ruolo di autorevolezza *super partes* e, proposto in un contesto di cura e sostegno, può essere vissuto dai genitori come padre sufficientemente buono, in grado di aiutare a far ordine in relazione a una genitorialità che si è deteriorata o che si rischia di perdere del tutto» (*Paola Orofino*).

Daniela Tibaldi: «Nelle situazioni di cui stiamo parlando i problemi nella coppia preesistevano alla separazione e forse anche alla coppia stessa; a questo si aggiunge la conflittualità di coppia. Forse quindi occorrerebbe lavorare sia sul singolo sia sulla coppia.

Bisognerebbe inviare, indipendentemente dal ceto di appartenenza, ad una terapia, sia individuale sia di coppia presso terapeuti che siano disponibili ad avere relazioni con gli altri professionisti coinvolti nel caso. Bisognerebbe anche introdurre la dimensione del tempo, specificandone i limiti, in modo che i genitori possano mobilitarsi e mettersi in gioco per i loro figli.

Il tempo è importante, perché se troppo dilatato, il bambino non è in grado di percepire i cambiamenti. Bisognerebbe, in un'ipotesi di professionisti che lavorano in accordo tra di loro, operare per step, per obiettivi, trarre le conclusioni e comunicarle alle parti, anche al bambino. Bisognerebbe, in sintesi, essere capaci di fare una diagnosi, ma anche una prognosi. In queste situazioni delicate, tutti devono giocare a carte scoperte, se ognuno non dà valore a quello che l'altro fa, le cose si vanificano e si perdono.

Le persone sono già in conflitto, per cui devono capire che intorno a loro ci sono una serie di limiti entro i quali devono stare, e questi "paletti" devono essere concordati e rispettati da tutti. Inoltre penso che su queste situazioni siamo anche poco preparati, perché spesso siamo esposti a difficoltà anche di fronte a terapeuti privati o ad avvocati agguerriti.

Non ho trovato letteratura in merito e neanche un aiuto nelle supervisioni, anche se mi sono rivolta a professionisti molto stimati ed esperti. Ho trovato delle posizioni e dei suggerimenti anche molto differenti sul come procedere. In queste situazioni gravi, mi veniva detto d'immaginare di essere un capitano di una nave e di navigare a vista; non ho trovato chi mi ha dato delle indicazioni precise o delle tecniche.

Se si parte dal presupposto di essere un gruppo di professionisti, la cosa più importante è quella di mettersi d'accordo su che cosa fare, sul chi deve fare, su quali sono gli obiettivi a medio termine da raggiungere: forse in questo modo sarebbe più facile navigare

Occorrerebbe anche essere più espliciti con gli utenti, presentando loro la gravità della situazione di conflitto in cui si trovano, nonché i tempi che il lavoro da fare con loro richiederà.

In sintesi, occorrerebbe rendere le parti più attive all'interno del progetto d'intervento previsto; in modo diverso, non si può che aumentare il conflitto» (*Daniela Tibaldi*).

Grazia Cesaro: «Le situazioni di cui stiamo trattando stanno numericamente aumentando e tutti coloro che sono chiamati a prenderle in considerazione si trovano in una situazione di impasse, senza soluzione; si è cominciato a parlare di interventi di deprogrammazione

del minore o di interventi terapeutici massicci, ma in realtà non si è realizzato pienamente ancora nulla. Una prima azione che potrebbe essere messa in atto, credo possa essere una seria campagna di sensibilizzazione, incisiva, che vada a toccare gli stessi meccanismi di protezione che in modo assolutamente ancestrale animano queste situazioni.

L'obiettivo di un intervento del genere potrebbe essere quello di portare a conoscenza dei genitori il potenziale male che stanno facendo ai propri figli nel momento in cui impediscono l'accesso al genitore non collocatario.

Un'altra strada me la suggerisce l'esperienza di un mio cliente, che aveva partecipato ad un incontro tra padri e madri separate. In quella occasione aveva sentito la reale sofferenza di una donna che stava vivendo la separazione, aveva ascoltato pensieri e riflessioni sul rapporto con i figli che aveva già sentito dalla propria moglie e a cui lui non aveva in precedenza dato peso, anzi gli erano sembrate delle sciocchezze.

Evidentemente le stesse cose riportate in un contesto diverso, da una persona diversa, lo hanno profondamente colpito e portato a riflettere sulla sofferenza di cui erano permeate. Tuttavia, penso che nelle situazioni in cui si palesa una sindrome di alienazione genitoriale, tutto è più complesso, perché pervaso di grandi fragilità da parte di tutti coloro che ne sono coinvolti.

In questo caso il lavoro di gruppo tra genitori separati, utile nei casi di conflittualità "classica" in quanto permette di accedere al pensiero dell'altro attraverso il confronto, non riesce ad essere funzionale, in quanto le posizioni dei singoli sono troppo pervicacemente arroccate» (*Grazia Cesaro*).

Laura De Rui: «Seguo due situazioni: in una difendo la mamma e in un'altra il papà. Ciò mi permette di osservare i meccanismi di una parte e dell'altra. In un caso non ho gli elementi per definire che si tratti di alienazione, ma l'accanimento di uno contro l'altro mi suggerisce questa ipotesi.

Nel primo caso la posizione della mamma, che io difendo, avrebbe come origine le rivelazioni della bambina circa atti compiuti nei suoi confronti dal padre quando lei era molto piccola: si tratta di un possibile abuso.

Non esistono prove certe, come accade quando si tratta di bambini di tre anni. La mamma, fin dal momento della separazione ha affermato di non volere che la bambina vedesse il papà, se non in presenza di una terza persona. I decreti successivi del Tribunale hanno visto il passaggio da un affidamento esclusivo alla madre ad un affidamento congiunto ed infine ad un affidamento ai servizi con collocazione madre e figlia in comunità, con eventuale intervento della forza pubblica.

Ho assunto il mandato in quest'ultima fase. La scelta di affidarsi a me è stata determinata anche dalla mia consuetudine di lavoro con i servizi. Prima di accettare il mandato ho però posto alla mia cliente delle condizioni: la madre avrebbe dovuto ricominciare a permettere le visite padre/figlia senza porre ulteriori ostacoli e farsi aiutare in terapia psicologica sia per accettare la ripresa dei contatti sia per gestire la bambina in modo da garantirle uno spazio di pensiero proprio. Queste le condizioni che ho posto per accettare il mandato.

Benché, in questo caso, il procedimento penale a carico del padre sia stato archiviato, non ho messo in discussione la convinzione della madre relativa all'abuso. Non avrei potuto stante la sua posizione di certezza. Ho cercato di portarla a comprendere che di fronte a

un caso di sospetto abuso dove la verità non potrà più essere accertata, l'interesse della bambina resta in ogni caso quello di verificare la possibilità di ricostruire un rapporto con il padre.

È un lavoro quotidiano, che può funzionare solo se fatto in stretto contatto col terapeuta della signora e in stretta collaborazione con l'Ente affidatario, quando possibile, con il difensore dell'altro genitore.

Una modalità di lavoro, questa, molto impegnativa, ma che dà alla persona la disponibilità di risorse diverse che la guidano per essere più presente ai veri bisogni della figlia. Oggi la bambina incontra il padre con modalità protette, ma il rapporto sembra crescere in modo decisamente positivo» (*Laura De Rui*).

Quanto sopra descritto introduce un preciso modello di lavoro dove si evidenziano due aspetti: il primo riguarda l'intenzione e la disponibilità a lavorare in connessione e possibilmente in collaborazione con i servizi; il secondo riguarda quello che potremmo definire "il contratto di mandato", nel quale sono previste delle condizioni sine qua non, che in questo caso hanno riguardato la ripresa delle visite padre/figlia.

Ovviamente questa condizione sottende il convincimento così espresso dalla stessa **Laura De Rui**: «Ritengo sia meglio sperimentare il rapporto con il papà concreto, reale piuttosto che avere a che fare con un fantasma. E mi affido al principio secondo cui è possibile che tra un genitore ed un figlio accadano degli eventi traumatizzanti, o comunque negativi, ma non per questo il rapporto deve essere considerato a priori compromesso in modo incontrovertibile.

Questo convincimento nasce dall'aver incontrato bambini divenuti grandi che esprimevano il bisogno di capire come fossero andate le cose; se ciò accade con bambini che hanno subito una profanazione fisica, tanto più ha senso per chi è stato vittima di una profanazione mentale» (*Laura De Rui*).

Oltre a quanto definito per "il contratto di mandato", nel proseguo del racconto di questa situazione è emersa un'altra strategia operativa che sembra importante evidenziare: la figura dell'avvocato non si è posta esclusivamente come rappresentante dei diritti e delle istanze di una parte, ma si è assunta l'onere di sollecitare una circolarità di informazione tra i servizi e i professionisti coinvolti, vincolando il proprio cliente a porsi sulla stessa linea.

Marta Badoni: «Queste situazioni in qualche modo si riescono ad affrontare se vi è sinergia tra i diversi professionisti, se c'è un lavoro comune che abbia uno stesso filo conduttore. Vuol dire far sì che la Magistratura intervenga nel momento giusto, i terapeuti o gli operatori sociali diano l'indicazione esatta alla Magistratura, lo Spazio Neutro si raccordi con gli altri servizi.

A mio parere le C.T.U. dovrebbero essere anche più prolungate nel tempo.

Quest'affermazione potrebbe impensierire il Tribunale, ma credo che sia rischioso che dei C.T.U. emettano dei pareri decisivi in poco tempo; potrebbe essere interessante provare a lavorare per il cambiamento già durante la consulenza tecnica.

Un'altra ipotesi di lavoro potrebbe essere quella di creare dei centri in cui siano presenti tutte le figure: il legale, l'assistente sociale, lo psicoterapeuta, gli operatori dello Spazio Neutro, dove tutti siano consapevoli di lavorare insieme per il bene comune.

Adesso, a volte, il Tribunale vuole che i genitori siano affiancati da uno psicologo che li

aiuti ad arrivare a una separazione consensuale ma, alla fine, succede che senza un'istanza giudicante in mezzo, i due consulenti psicologi diventino consulenti di parte. Secondo me, invece, bisognerebbe introdurre una cultura del “Centro per le Separazioni”, centro pluridisciplinare con persone che lavorano in sinergia.

Se si creasse un “Centro per le Separazioni”, cui possano accedere le persone che si trovano in questa situazione e in cui siano presenti tutte le discipline che lavorano assieme, allora forse si potrà fare qualcosa di utile» (*Marta Badoni*).

Conclusioni

Trarre delle conclusioni ci appare non solo estremamente difficile, ma anche pericoloso, in quanto è molto elevato il rischio di forzare o ancor peggio banalizzare pensieri molto articolati e complessi e tra loro spesso interdipendenti.

Spunti e indicazioni sono ricchi e consistenti, ci limitiamo pertanto a richiamarne alcuni, quelli che, ai nostri occhi di operatori, appaiono come gli elementi focali ed ineludibili per provare a lavorare con queste situazioni mantenendo, da una parte uno sguardo lucido sulle difficoltà e dall'altra, continuando a nutrire speranze in un possibile cambiamento.

Sintesi sul quadro familiare

- Il conflitto tra i genitori nelle situazioni di alienazione è assolutamente pervasivo. Investe e strumentalizza, asservendolo ai suoi scopi, qualunque tentativo, da parte degli operatori, di introdurre elementi di dubbio.
- Nelle quasi generalità delle esperienze ritroviamo la difficoltà da parte del genitore non convivente a costruire significative relazioni con i propri figli, quasi un'impossibilità, un'incapacità emotiva. Mentre da parte dei genitori conviventi assistiamo ad una sorta di appropriazione dei figli attraverso atteggiamenti simbiotici, che portano a creare con loro legami troppo stretti.
- In queste situazioni i bambini scompaiono nella loro qualità di persone, vengono asserviti alle logiche e ai bisogni "malati" degli adulti. Esiste una convergenza di opinioni rispetto al rischio di ingenerare in loro un danno psichico.

• Elementi cardine

Messi di fronte a queste situazioni gli operatori, sia quelli della giustizia (magistrati e avvocati), sia quelli dei servizi, sia i diversi consulenti, vengono sempre più spesso sopraffatti da sentimenti di impotenza e di concreta incapacità: "non possiamo farci nulla".

La condivisione del grave rischio di danno che si procura ai bambini, la sinergia sugli obiettivi e sulle azioni, nonché la necessità della presenza di una regia autorevole, costituiscono premesse imprescindibili ma non sufficienti per attuare interventi efficaci.

In particolare il disagio dei figli e l'ormai acquisita certezza del danno evolutivo cui vanno incontro quando coinvolti nell'alienazione forzata da uno dei due genitori, induce l'esigenza di una puntuale diagnosi, e della conseguente prognosi, che precocemente debbono essere effettuate e comunicate con forza e risolutezza ai genitori.

Costoro debbono essere anzitempo messi di fronte alla responsabilità di quanto sta accadendo e ricondotti al rispetto delle regole e dei confini. Agisce infatti in queste situazioni l'incapacità di riconoscere il figlio come altro da sé ed è su questo fronte che deve convergere l'attenzione degli specialisti.

Questi ultimi sono chiamati innanzitutto a provare a far vedere a questi genitori ciò che non riescono a vedere e a far loro sentire ciò che non riescono ad ascoltare: il profondo dolore dei loro figli.

• Altri elementi

Volgendo lo sguardo sul fronte della giurisdizione occorre segnalare che in queste situazioni più che mai, è presente il pericolo che gli aspetti processuali diventino pervasivi ed invadano gli spazi extragiudiziali e viceversa. Infatti il contenzioso separativo della coppia, su questioni estranee alla continuità della relazione genitoriale, alimenta e motiva l'alienazione. Parimenti ciò che accade all'esterno delle stanze dei tribunali viene strumentalizzato ed utilizzato per avere la meglio sull'altro.

Forse, un netto confine e una netta separazione tra gli aspetti riguardanti la genitorialità e tutti gli altri, quelli inerenti la separazione della coppia, le questioni economiche e patrimoniali ad essa connesse, possono costituire un ulteriore elemento utile a disinnescare l'utilizzo del figlio ai propri fini. Questo confine è necessario venga posto a priori di qualsiasi intervento qualunque sia la sua natura, e che le due differenti questioni vengano sempre trattate in spazi e tempi differenziati.

Non pare esservi altra figura se non quella del giudice terzo in grado di impostare un cammino disgiunto, che solo alla conclusione della vicenda separativa potrà trovare una giustapposizione.

Richiamiamo a questo proposito quanto sostiene Paola Orofino: «Il giudice può assumere una funzione di regolazione paterna, associata a un ruolo di autorevolezza super partes e, proposto in un contesto di cura e sostegno, può essere vissuto dai genitori come padre sufficientemente buono, in grado di aiutare a far ordine in relazione a una genitorialità che si è deteriorata o che si rischia di perdere del tutto».

Renchon²⁵ a sua volta sottolinea: « Quando la legge ha veramente forza di legge, e cioè si impone effettivamente senza che ci sia più una possibile scappatoia, può cominciare ad operarsi in alcuni soggetti il lavoro psichico di maturazione che permetterà loro, progressivamente, di integrare il carattere obbligatorio della decisione del giudice, di prendere atto dell'esistenza reale dell'altro genitore e forse, accettare appieno, per sé stesso, l'esercizio del diritto del bambino di coltivare delle relazioni con ciascuno dei due genitori, si può costatare allora che l'imposizione e l'effettivo rispetto di una cornice legale possono costituire una forte spinta per l'evoluzione e la strutturazione dello psichismo e delle relazioni tra gli uomini.»

In questo quadro l'invio può allora rappresentare « un incarico a tempo in cui la cornice istituzionale agisce come risorsa» (Arcidiacono, Ferrari Bravo 2009)²⁶, gli interventi si costituiscono «come contenitore regolato e regolante²⁷» e l'insieme degli operatori fondano quel «contesto di cura e sostegno» che funge da base da cui partire per sollecitare e accompagnare percorsi trasformativi.

I molti suggerimenti e le idee raccolte nel lungo percorso di elaborazione di questo quaderno forniscono possibili tracce. Tuttavia rendere produttivo «il contenitore regolato e regolante» ed efficace quel «contesto di cura e sostegno» di cui si accennava rappresenta una sfida

25 J.L. Renchon, espaces-rencontre nella comunità francese del Belgio, in C.Marzotto, P. Dallanegra (a cura di), Continuità genitoriale e servizi per il diritto di visita, Vita e Pensiero 1998.

26 Arcidiacono C., Ferrari Bravo G., Legami resistenti. La clinica familiare nel contesto istituzionale, Franco Angeli Milano 2009.

27 ibidem

e un lavoro di estrema difficoltà che mette a dura prova anche i colleghi più esperti e più qualificati.

Ce lo hanno insegnato proprio loro, i genitori e i bambini di cui abbiamo cercato di occuparci: pressioni, emergenze, urgenze, boicottaggi e svalutazioni si presentificano quotidianamente per ognuna delle situazioni seguite. Questo esasperante percorso ad ostacoli finisce per essere vissuto come un continuo attacco all'operatore, producendo un irrigidimento del pensiero, situazione dalla quale ognuno tende ragionevolmente a sottrarsi.

Non resta, ai servizi, che attrezzarsi adeguatamente.

In particolare per i servizi per il diritto di visita e relazione richiamiamo l'esigenza di predisporre un setting esterno chiaro ed esplicitato, precisamente strutturato anche rispetto ai tempi, agli orari, alle modalità degli incontri, ai contatti telefonici e a quelli via e-mail, alla gestione delle comunicazioni con gli avvocati, ecc.

Si dovrà inoltre avere particolare cura del setting interno dell'operatore, attraverso il lavoro in équipe, la supervisione ed una adeguata formazione.

Ci sembrano questi gli elementi che costituiscono gli unici possibili antidoti al «rischio di agiti improduttivi o addirittura dannosi» (Codignola, 2005), simmetrici a quanto suscitato dai genitori e dalla sofferenza negata dei loro figli, che corrono il pericolo di percepirsi come «stelle morte».

Appendice 1 • le leggi

• Legge 54/06

L. 54/06 c.c.art. 2 comma 2 – 2. Dopo l'articolo 709-bis del codice di procedura civile, è inserito il seguente: «Art. 709-ter. – (Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

1. ammonire il genitore inadempiente;
2. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
4. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

• Codice Penale

Art. 388 c.p. - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice. Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali È in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, È punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire duecentomila a due milioni. La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del Giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo È punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila (1). Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto È commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto È commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa (1). Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario

o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio È punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione (1). Il colpevole È punito a querela della persona offesa (1).

(1) Gli ultimi quattro commi hanno così sostituito l'originario terzo comma (art. 87, L. 24 novembre 1981, n. 689).

Art. 570 c.p. - Violazione degli obblighi di assistenza familiare. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge, È punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto È punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato È commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma (1). Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto È preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

(1) Comma aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 572 c.p. - Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, È punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

● Legge 149/01

Gli articoli della legge 149/01 che introducono cambiamenti e definiscono e indicano la presenza del difensore sono:

Art. 8 comma 4: Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori, o degli altri parenti (comma 2, art 10)

Art. 10 comma 2: All'atto della apertura del procedimento (di adottabilità) sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado.... Con lo stesso atto il presidente del TM, li invita a nominare un difensore, e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanza anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo, previa autorizzazione del giudice.

Art 37 comma 1: all'art 330 del CC sono aggiunte le seguenti parole “ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che abusa o maltratta il minore”

Art 37 comma 2: all'art 333 del CC sono aggiunte le seguenti parole” “ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che abusa o maltratta il minore”

Art.37, comma 3: all'art. 336 CC è aggiunto il seguente comma: “Per i provvedimenti di cui i commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge”.

Appendice 2 • le sentenze

• Sentenza n° 1

Cassazione civile, sez. VI, marzo 2000, n.2925 (obbligo del genitore affidatario - diritto di visita dell'altro coniuge - elusione del provvedimento del giudice civile - Reato non educare i figli a vedere l'ex coniuge).

“Commette reato il genitore affidatario dei figli minori se non li educa e non li sensibilizza ad avere un rapporto con l'altro genitore dal quale vivono separati, in quanto anche tale comportamento “omissivo” può costituire l'”elusione” dolosa di un provvedimento del giudice. Considerato il “ruolo centrale” che assume il genitore affidatario nel favorire gli incontri dei figli minori con l'ex coniuge, l' “atteggiamento omissivo” del genitore che non educa e sensibilizza i figli a vedere l'altro genitore finisce con l'eludere il provvedimento con il quale il giudice aveva imposto il diritto di visita; tale comportamento finisce inoltre con il riflettersi negativamente sulla psicologia dei minori, indotti essi stessi a “contrastare gli incontri con il genitore non affidatario”, proprio perché non “sensibilizzati” ed “educati” al rapporto con l'altro genitore”.

Svolgimento del processo.

La Corte d'Appello di Salerno, con sentenza maggio 1999, confermava quella in data gennaio 1997 del Pretore di Salerno, che aveva dichiarato XY colpevole del reato di cui all'art. 388, comma 2, c.p. e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e mesi sei di reclusione.

Si era addebitato all'imputato di essersi sottratto all'adempimento degli obblighi derivanti da tre ordinanze del giudice civile, concernenti l'affidamento delle figlie minori, avendo impedito alla moglie di vederle nei giorni stabiliti dai predetti provvedimenti.

La Corte di merito riteneva di ravvisare, nella condotta tenuta dall'imputato, gli estremi del reato contestatogli, avendo posto la moglie nella condizione di dovere interrompere ogni rapporto con le figlie e di dover ricorrere ripetutamente all'intervento del giudice, proprio per gli ostacoli frapposti dal marito all'esercizio del diritto di incontrare le figlie, senza - per altro - che la predetta raggiungesse lo scopo.

Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e, nel sollecitare l'annullamento della decisione, ha dedotto:

1. difetto di motivazione in relazione alle puntuali e articolate doglianze formulate con l'appello in punto di responsabilità, nonché in relazione all'entità della pena, eccessivamente severa in rapporto al fatto e alla sua personalità;
2. inosservanza della legge penale, con riferimento all'art. 388, comma 2, c.p. considerato che la integrazione dell'illecito da tale norma previsto, poteva configurarsi solo in relazione a una condotta commissiva, che andava provata, e non già in relazione a una mera condotta omissiva.

All'odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da epigrafe.

Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati, mentre per il

resto va rigettato.

Prive di pregio sono le doglianze in tema di responsabilità, atteso che la sentenza impugnata fa buon governo della norma di cui all'art. 388, comma 2, c.p. e riposa su un apparato argomentativo assolutamente adeguato e logico, che si sottrae a qualsiasi censura rilevante in questa sede di legittimità.

Ed invero, devesi, innanzi tutto, puntualizzare che, ai fini della sussistenza del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice che concerna l'affidamento dei minori, il termine "elude" va inteso in senso ampio, essendo comprensivo di qualsiasi comportamento, positivo o negativo, che non esige scaltrezza o condotta subdola per evitare l'esecuzione del predetto provvedimento.

Se è vero che la semplice inattività, in genere, non integra l'elusione, non può disconoscersi che l'azione negativa dell'obbligato assume rilievo, ai fini della configurazione dell'illecito in esame, ogni volta che il relativo obbligo richieda, per essere adempiuto, una certa collaborazione da parte del soggetto cui è imposto, in difetto della quale, divenendo il provvedimento del giudice difficilmente eseguibile, si ha elusione del provvedimento stesso.

Nella specifica materia in esame, è di intuitiva evidenza il ruolo centrale che assume il genitore affidatario nel favorire gli incontri dei figli minori con l'altro genitore, e ciò a prescindere dall'osservanza burocratica del relativo obbligo imposto col provvedimento giurisdizionale.

Ne consegue che il rifiuto di fatto opposto dal genitore affidatario alla richiesta - verbale o scritta - dell'altro genitore di esercitare il diritto di visita dai figli, concreta l'elusione del provvedimento giurisdizionale che regola tale rapporto, proprio perché l'atteggiamento omissivo dell'obbligato finisce col riflettersi negativamente sulla psicologia dei minori, indotti così a contrastare essi stessi gli incontri col genitore non affidatario, proprio perché non sensibilizzati ed educati al rapporto con costui dall'altro genitore.

Con riferimento al caso specifico, la sentenza impugnata ha sottolineato, in maniera sintetica, ma incisiva, che la parte offesa era stata costretta, a seguito dei ripetuti rifiuti del marito, a fare ricorso al Giudice, senza per altro raggiungere lo scopo, data la persistente ostinazione dell'obbligato; ha aggiunto, inoltre, che l'ostacolo agli incontri della madre con le bambine era da ricercarsi anche nell'influenza negativa che su queste ultime avevano esercitato i congiunti del prevenuto (così come accertato nella C.T.U. acquisita - a sostanziale rinnovazione del dibattimento - nel giudizio d'appello), evento questo che lo stesso prevenuto avrebbe avuto il dovere di evitare.

Fondata, invece, è la censura sull'entità del trattamento sanzionatorio.

Non è dato, infatti, riscontrare, nella sentenza di primo e secondo grado, una motivazione appagante, che dia ragione dell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nella scelta della misura della pena, fissata ad un livello apparentemente elevato in relazione alla previsione edittale (reclusione fino a tre anni o multa da L. 200.000 a L. 2.000.000). Nella determinazione del trattamento sanzionatorio il Giudice gode, infatti, di una discrezionalità vincolata, nel senso che, quanto più si discosta dal minimo edittale, ipotesi questa in cui viene concretamente a mancare la necessità di esplicita motivazione, tanto più deve dare ragione dei criteri legali che sono sintetizzabili nella retribuzione (gravità complessiva del fatto) e nella prevenzione sociale (capacità a delinquere in termini di attitudine del reo

a commettere crimini). Non può ritenersi congruo, per giustificare, il corretto esercizio del potere discrezionale, il generico richiamo “all’entità del fatto” e “alla personalità dell’imputato”, ove la scelta si orienti, come è avvenuto nella specie, per una pena notevolmente rigorosa (almeno in apparenza). È necessario, in tale ipotesi, non affidare il relativo giudizio a mere clausole di stile, ma analizzare, nel dettaglio, quei criteri tipizzatori di natura oggettiva e soggettiva indicati nell’art. 133 c.p. e individuare quelli ritenuti rilevanti per la scelta che si va a fare, sì da offrire una base argomentativa adeguata a conforto del corretto esercizio del potere discrezionale.

Limitatamente a questo aspetto, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, per nuovo giudizio.

È il caso di sottolineare che, in sede di rinvio, non può farsi questione in ordine ad un’eventuale prescrizione del reato, considerato che la sentenza è ormai irrevocabile nella parte relativa all’affermazione di colpevolezza dell’imputato (giudicato progressivo). L’annullamento che riguarda solo la parte della sentenza relativa al quantum della pena, che dovrà eventualmente essere rideterminata ma non potrà essere eliminata, non va ad incidere sulla parte concernente l’affermazione della responsabilità, che resta intangibile (cfr. Cass. S.V. 26.3.97 n. 2).

P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza, limitatamente all’entità della pena inflitta, e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d’Appello di Napoli.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso, novembre 1999.

● Sentenza n° 2

Decreto La corte d’appello di Firenze sezione feriale

Composta dai Signori Magistrati:

Dott. Presidente

Dott. Consigliere relatore.

Dott. Consigliere

ha pronunciato il seguente decreto nella causa civile iscritta al n. xxx/2007 del Ruolo della volontaria giurisdizione di questa Corte e vertente tra XY, rappresentato e difeso dall’Avvocato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale, giusta procura in calce al ricorso per reclamo **Ricorrente**

KZ, rappresentata e difesa dagli Avvocati, elettivamente domiciliata presso il loro studio in forza di procura in calce della comparsa di costituzione e risposta

Resistente

Oggetto: ricorso per violazione dei doveri dei genitori.

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, modificando le condizioni del divorzio già pronunciato tra le odierne parti, ha disposto l’affidamento condiviso del figlio minore, confermando la regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figlio che era stata già prevista nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Ritenuto che quella sentenza prevedeva che il figlio fosse affidato alla madre, con facoltà

per il padre di tenerlo presso di sé a fine settimana alternati e dal mercoledì all'uscita dalla scuola al giovedì mattina successivo, nonché per venti giorni durante le vacanze estive.

Ritenuto che il XY ha proposto reclamo avverso quest'ultima parte della statuizione del Tribunale, chiedendo di poter tenere il figlio presso di sé dal giovedì al lunedì successivo a settimane alternate, nonché sempre dal mercoledì al giovedì nelle altre settimane, ampliando il periodo estivo.

Ritenuto che nel corso del procedimento di reclamo questa Corte ha disposto C.T.U. psicologica, allo scopo di trarne indicazioni sul regime delle frequentazioni maggiormente conveniente.

Ritenuto che, affidato in data 2007 l'incarico al C.T.U., la KZ ha depositato nel 2007 ricorso ex art. 709 ter c.p.c., chiedendo che, inaudita altera parte, le fosse consentito di mandare il figlio in [omissis] vacanza, in compagnia della madre e del fratello del XY ed anche in assenza del consenso del padre.

Fissata per la trattazione del ricorso l'udienza dell'agosto 2007, la KZ rinunciava all'istanza, con nota del luglio, cosicché quel procedimento era dichiarato estinto.

Ritenuto che in data agosto 2007 il XY depositava ricorso ex art. 709 ter c.p.c., deducendo che la KZ aveva disatteso gli accordi relativi alle vacanze di luglio, aveva ripreso con sé il figlio allorché questi era in procinto di partire con il padre per le vacanze di agosto, aveva violato le statuizioni che riguardavano la frequentazione infrasettimanale e di fine settimana tra padre e figlio.

Chiedeva dunque il ricorrente l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui alla menzionata norma del codice di rito.

Ritenuto che la KZ si è costituita, fornendo una diversa lettura dei vari episodi narrati dal ricorrente e chiedendo che le fossero attribuiti i poteri di gestione ordinaria del figlio, con riserva di chiedere l'affidamento esclusivo.

Ascoltate le parti, che sono comparse di persona all'udienza dell'agosto.

Ritenuta la propria competenza, stante la pendenza presso questa Corte del procedimento per la revisione delle condizioni del divorzio, e ritenuta la applicabilità in questa sede di tutte le disposizioni previste dall'art. 709 ter c.p.c. al fine di garantire la attuazione dei provvedimenti giurisdizionali a favore dei figli.

Considerato che non osta a tale applicazione il fatto che il provvedimento del Tribunale sia oggetto di possibile modifica, in quanto allo stato non sono emersi fatti che impongano cambiamenti immediati ed il rispetto puntuale delle disposizioni antecedenti appare essenziale nell'interesse del minore.

Ritenuto che non è contestato che il figlio, dal giugno 2007, ha trascorso presso il padre la giornata del X giugno e quelle dal X al Y agosto 2007, il che non corrisponde assolutamente a quanto stabilito dal Tribunale di Firenze in tema di frequentazione padre-figlio.

Ritenuto che la KZ ha fornito, quale giustificazione delle proprie scelte, una versione che riposa su di una pretesa volontà del figlio di non frequentare il padre, senza peraltro saper allegare alcuna condotta del XY che costituirebbe il motivo dei disagi ascritti al minore.

Ritenuto che le dichiarazioni scritte rilasciate da persone che sarebbero state presenti alla vita del minore ed agli episodi trattati negli atti, dichiarazioni che entrambe le parti

hanno depositato, non hanno valore probatorio delle circostanze ivi descritte, ai giudizi che si svolgono avanti agli organi giudicanti dello Stato dovendosi ritenere applicabili le norme del codice di rito.

Ritenuto che nessuna prova è stata offerta per suffragare la legittimità della condotta della resistente, la relazione di servizio dei carabinieri intervenuti nell'agosto 2007 contenendo (nella prospettazione della resistente) una mera descrizione del fatto che il minore non aveva voglia di andare via con il padre.

Ritenuto che la condotta della resistente costituisca violazione delle statuizioni espresse dal Tribunale e che ciò arrechi nocumento alla corretta crescita della personalità del minore, ledendo altresì il diritto del padre al rapporto con il figlio; il tutto alla vigilia dell'inizio delle operazioni peritali di cui s'è detto prima, cosicché il nominato C.T.U. non mancherà di tenere conto della circostanza che il minore ha trascorso gli ultimi mesi senza significative frequentazioni con il padre.

Ritenuto che non si intravedano ragioni (peraltro non illustrate dalla resistente) perché possa trovare accoglimento una domanda di attribuzione alla madre di quello che la medesima definisce come "poteri di gestione ordinaria del figlio", con il che dovendosi probabilmente intendere una forma di esercizio separato della potestà genitoriale.

Ritenuto che la resistente, costituendosi, ha chiesto che fosse cancellata l'espressione, contenuta nel ricorso ex art. 709 ter c.p.c., secondo cui la condotta di lei sarebbe stata caratterizzata da "artifici e raggiri".

Ritenuto che l'espressione, non offensiva per i termini in sé considerati, non pare descrivere una situazione contraria al vero, ove si consideri lo svolgimento della vicenda nel suo complesso, cosicché non appaiono ragioni per disporre la richiesta cancellazione.

Ritenuto che il danno, subito dal minore per la privazione della frequentazione paterna, può essere liquidato in euro 650,00, da depositarsi in un conto corrente postale a nome del figlio con vincolo pupillare, senza necessità di specifica istruttoria sull'an e sul quantum trattandosi di danno da individuarsi in re ipsa e soggetto - in quanto danno non patrimoniale - a valutazione equitativa.

Ritenuto che al ricorrente XY non può riconoscersi, nella presente sede, alcun risarcimento per danno materiale (richiesto con riferimento alla asserita diminuzione patrimoniale per le ferie pagate e non fruite), la norma dell'art. 709 ter c.p.c. e, ancor prima, la presente sede processuale essendo preposta ad altro genere di tutela.

Deve invece ravvisarsi un danno non patrimoniale risarcibile nella circostanza che il padre si è visto interdetta la possibilità di frequentare il figlio, di cui pure un provvedimento giurisdizionale aveva garantito la frequentazione. Il danno di cui si tratta è liquidato equitativamente in euro 350,00.

Ritenuto di dover ammonire la KZ ad ottemperare al provvedimento che regola la frequentazione tra padre e figlio.

Ritenuto infine che la presente decisione non concluda il giudizio in corso avanti questo giudice, cosicché il regolamento delle spese debba avvenire in sede di provvedimento conclusivo.

P.Q.M.

Condanna KZ a risarcire al figlio il danno di euro 650,00, tramite deposito in conto corrente

postale, con vincolo pupillare in favore del figlio, di analoga somma;
condanna KZ al pagamento, in favore di XY, della somma di euro 350,00, a titolo di risarcimento del danno da questi subito;

Ammonisce KZ ad ottemperare al provvedimento del Tribunale di Firenze che regola la frequentazione tra padre e figlio.

Firenze, agosto 2007.

Il Presidente

• Sentenza n° 3

Tribunale di Catania - Prima sezione civile

Il Giudice Istruttore,

Esaminati gli atti e sciogliendo la riserva che precede; rilevato che è pacifico che la X di fatto non goda della casa familiare, nonostante tale presupposto fosse stato positivamente considerato nel provvedimento presidenziale; rilevato che essa, oggi, chiede l'assegnazione della casa familiare; ritenuto che la detta istanza deve trovare accoglimento, posto che, a tutela della prole minorenni, l'assegnazione della casa familiare deve disporsi in favore del genitore collocatario, e dunque della X.

Rilevato che la parte resistente deduce la frapposizione di ostacoli, da parte della X, ad un corretto svolgimento delle modalità di affidamento, e, in particolare, la sussistenza di comportamenti volti ad impedire al padre di tenere con sé la prole; ritenuto che appare opportuno invitare la X ad astenersi da tale condotta – altamente pregiudizievole per il corretto sviluppo dei rapporti fra il padre ed i minori – la quale potrà in prosieguo, ove perdurante, comportare l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 709 ter c.p.c.. **P.Q.M.**

Visti gli artt. 708 e 709 c.p.c. assegna, in favore di X, la casa familiare [omissis] con i mobili e le suppellettili che l'arredano, perché vi abiti con la prole.

Statuisce, per il resto, come indicato in parte motiva.

Manda alla Cancelleria per gli incumbenti di rito.

Catania, luglio 2006.

Il giudice istruttore

• Sentenza n° 4

Corte d'appello di Milano, Sezione. persone, minori e famiglia

Nomina l'avvocato. ... quale curatore della minore.

Incarica il curatore della minore di assisterla nei procedimenti penali che la vedono come parte offesa, con facoltà di proporre querela per i reati commessi ai danni della stessa derivanti dal mancato rispetto delle decisioni del giudice civile nei procedimenti relativi all'affidamento ed all'esercizio della potestà.

Condanna la madre al pagamento di euro 250,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 709 ter c.p.c. a favore della Cassa delle Ammende.

Milano, settembre 2009

Bibliografia

- Ammaniti M. (a cura di), *Manuale di psicopatologia dell'infanzia*, Cortina, Milano, 2001.
- Applegate J.S., Bonovitz J.M., *Il rapporto che aiuta*, Astrolabio, Roma, 1998.
- Arcidiacono C., Ferrari Bravo G., *Legami resistenti. La clinica familiare nel contesto istituzionale*, Franco Angeli Milano 2009.
- Bissacco D., Dallanegra P., (a cura di), *Difendere i legami familiari. Storie di conflitti e interventi*, Franco Angeli, Milano, 2008.
- Bowlby J., *Costruzione e rottura dei legami affettivi*, Cortina, Milano, 1982.
- Cavedon A., Magro T., *Dalla separazione all'alienazione parentale. Come giungere a una valutazione peritale*, Franco Angeli Milano, 2010.
- Codignola F. (a cura di) *Una cornice per la crescita*, Franco Angeli, Milano 2001.
- Cigoli V., Greco O., Rosati R., *Genitorialità, affido e adozione*, in Monitoraggio e valutazione dei piani territoriali d'intervento e dei progetti finanziati dalla L.285/97, nel primo triennio di attuazione in Lombardia, documento diffuso a cura della Regione Lombardia, Milano, 2000.
- Colliva L., *Gli aspetti patologici nella separazione conflittuale*, 2005, www.aipg.com
- Dallanegra P., (a cura di) *Le radici nel futuro*, Franco Angeli, Milano, 2005.
- Dallanegra P. e altri, *Affrontare il rischio di un nuovo abbandono nei servizi per il diritto di visita e di relazione*, in Conoscere i bisogni e valutare l'efficacia degli interventi per bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà, a cura di C. Canali, T. Vecchiato, J. Whittaker, Fondazione Zancan, Padova, 2008.
- Fivaz-Depeursinge E., Carboz-Warnery A., *Il triangolo primario*, Cortina, Milano, 2000.
- Fraiberg S., *Il sostegno allo sviluppo*, Cortina, Milano, 1999.
- Galimberti U., *Psicologia*, Le Garzantine, Garzanti, Torino, 1999.
- Gardner R., *True and false accusations of child sex abus.*, Cresskill, NJ: Creative Therapeutics, 1992.
- Gardner R., *Protocols for sex abuse evaluation*. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics, 1995.
- Gardenr R., *The Empowerment of Children in the Development of Parental Alienation Syndrome*, in American Journal of Forensic Psychology, 2002.
- G. Giordano, R. Patrocchi, G. Dimitri, *La sindrome di alienazione genitoriale*, in *Psicomedia*, 2005
- Gullotta G., *Il bambino nella separazione dei genitori*, in Quaderni Pianeta Infanzia n. 4, 1998.
- Lund, M., *A therapist's view of parental alienation syndrome*. Family and Conciliation Courts Review, 33 (3), 308-316, 1995.
- Marzotto C., Dallanegra P. (a cura di), *Continuità genitoriale e servizi per il diritto di visita*, Vita e Pensiero 1998.
- Moro A.C., *Seminario di ricerca*, Malosco (TN), 9-12 luglio 2003

- Montecchi F., *Bambini a rischio nelle separazioni conflittuali: l'abuso sul minore*, atti del Convegno, gennaio 1996 presso il Palazzo di Montecitorio, www.psycomedia.it.
- Orofino P., *La sindrome di Medea. Il processo psicopatologico della coppia in relazione all'infanticidio psichico*. Seminario tenuto presso il Centro Milanese di Psicoanalisi, maggio 2005.
- Perniciola, *La valutazione del danno psichico: comprendere per spiegare, piuttosto che spiegare senza comprendere*, www.filodiretto.com.
- Racamier P.C., *Il genio delle origini*, Cortina, Milano, 1993.
- Renchon J.L., *Espaces-rencontre nella comunità francese del Belgio*, in C. Marzotto, P. Dallanegra (a cura di), *Continuità genitoriale e servizi per il diritto di visita*, Vita e Pensiero 1998.
- Sartoris R. *Danno biologico*. Compendio di giurisprudenza, a cura di, www.multiwire.net
- Schweizer K., *I bambini a Spazio Neutro*, in *Le radici nel futuro*, a cura di Paola Dallanegra, Franco Angeli, 2005, Milano.
- Stern D., *La costellazione materna*, Bollati Boringhieri, Torino, 1995.
- Villa F., *La sindrome di alienazione genitoriale, cerniera tra legami incestuali e rapporti incestuosi*, in *Minori e Giustizia*, n.2/2006, Franco Angeli, Milano.
- Underwager, R., & Wakefield, H. (1990). *The Real World of Child Interrogations*. Springfield, Illinois.
- Convenzione sui diritti dell'infanzia, art. 9 comma 3, Approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991.

Siti

www.provincia.milano.it → politiche sociali → banner: Spazio Neutro

www.affidamentocondiviso.it

www.aiaf-avvocati.it

www.aipgitalia.org

www.associazionegea.it

www.cameraminorile.com

www.centrostudi.gruppoabele.org

www.eurispes.it

www.figlinegati.it

www.gullottavarischipino.it

www.minori.it

www.minoriefamiglia.it

www.minoriegiustizia.it

www.mondoincantato.it

www.personaedanno.it

www.psychomedia.it

www.sindromealienazionegenitoriale.tk

www.studiodonne.it

www.ulss17.it → atti “Bambini divisi e conflittualità familiare: modelli di intervento nel servizio pubblico”, Este 22 novembre 2010.

